LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* (*Interrompendo*) Ella esagera enormemente il significato delle mie parole.

PESCATORE. Io cito le sue... (*Rumori*)

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Mi attribuisce intenzioni dalle quali sono le mille miglia lontano.

PESCATORE. M'ero ben immaginato che nel calore della discussione gli fossero sfuggite (*Ilarità generale*) queste parole; ma esse suonarono così, ed egli potrà rivederle nel resoconto. No, o signor ministro, l'ufficio pubblico dell'insegnante non è certo una proprietà privata, come l'ufficio pubblico del giudice non è una proprietà, un diritto individuale; nondimeno l'ufficio è inamovibile, perchè l'inamovibilità è un bisogno, un diritto della società.

Ora, il raziocinio del signor ministro colpisce, in un cogli insegnanti, anche i giudici. Perchè mai un giudice non può essere rimosso per volontà del Governo, e solo le può con una sentenza di un tribunale? Perchè la giustizia debbe mantenersi indipendente dalla politica. Ebbene, come la giustizia, così anche la scienza debbe essere indipendente dalla politica governativa.

La scienza non fa come l'amministrazione, che esamina ed applica solo quello che è; la scienza, dopo avere esaminato quello che è, esamina ancora ed insegna quello che deve essere; e questo lo deve poter esaminare ed insegnare liberamente.

Dunque io tengo per fermo che una modificazione qualunque dovrà essere introdotta in un modo o nell'altro; che si debbe provvedere a che i consiglieri sieno, non dirò inamovibili (non farò questa proposta), ma ottengano una qualche speciale guarentigia, non dipendano in modo assoluto dal potere, dall'arbitrio di un solo ministro. Tanto si otterrebbe col mio emendamento, ovvero con altro di simile effetto, che occorra sostituirgli; ed a questo fine io chiedo che sia rimandata la discussione a domani.

Voci. Sì! sì! A domani!

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Annunzio d'interpellanze al ministro della guerra — Relazione e convalidamento dell'elezione del collegio di Castelnuovo d'Asti — Seguito della discussione del progetto di legge sull'amministrazione superiore della pubblica istruzione — Emendamento del deputato Pescatore all'articolo* 12, *relativo alla formazione del Consiglio superiore, modificato dal proponente — Considerazioni del ministro dell'istruzione pubblica, e sue risposte al deputato Pescatore — Sotto-emendamento del deputato Tola P. — Osservazioni dei deputati Genina e Valerio — Il ministro propone altra modificazione, non accettata dalla Giunta — Osservazione e sotto-emendamento del deputato Della Motta — Emendamento del deputato Mamiani — Osservazioni, e sotto-emendamento del deputato Farini — Repliche — Proposizione del deputato Polto sul numero dei consiglieri, non appoggiata — Approvazione dei due primi capoversi dell'articolo ministeriale — Emendamento del deputato Mamiani al terzo, combattuto dal presidente del Consiglio, ritirato — Opposizioni del deputato Bertoldi — Osservazioni del deputato Sineo — È approvato — Proposta del deputato Farini per la non retribuzione dei consiglieri — È rinviata.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

CAVALLINI, *segretario*, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA.

DE SONNAZ. È mia intenzione di muovere un'interpellanza all'onorevole ministro della guerra sul reclutamento dell'esercito, e prego perciò la Camera di voler fissare per questa discussione una delle sedute in principio della settimana ventura.

PRESIDENTE. Quando il ministro della guerra sarà presente all'adunanza, darò la parola al deputato De Sonnaz acciocchè faccia la sua proposta.

RELAZIONE SOPRA UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato Valvassori ha la parola per riferire sopra un'elezione.

VALVASSORI, *relatore.* Collegio di Castelnuovo d'Asti. Il collegio fu convocato con decreto del 4 gennaio 1857 pel giorno 25 e pel 28 dello stesso mese. Il collegio consta di tre

sezioni: di quella di Castelnuovo d'Asti, di Montafia e di Cocconato. Gl'iscritti nella prima sezione erano 230, nella seconda 147, nella terza 111; i votanti di Castelnuovo d'Asti erano 114, quelli di Montafia 82, quelli di Cocconato 59; totale 255. Il commendatore Mossi Luigi ebbe nella sezione di Castelnuovo d'Asti voti 75, in quella di Montafia 70, in quella di Cocconato 2; totale 147. Il signor conte Cesare Radicati ebbe in quella di Castelnuovo d'Asti, voti 5, di Montafia nessuno, di Cocconato 57; totale 62. Il signor Arnaud conte Cesare ebbe in Castelnuovo d'Asti voti 27, in Montafia 12, in Cocconato nessuno; totale 39. Il signor Arcozzi avvocato ebbe nella prima sezione voti 5, nelle altre nessuno, totale 5.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si passò ad una seconda votazione di ballottaggio. Quelli che ebbero maggior numero di voti furono i signori commendatore Mossi ed il conte Radicati.

Il numero dei votanti nella sezione di Castelnuovo d'Asti fu di 116, in quella di Montafia 73, di Cocconato 59; totale 248. Il signor commendatore Mossi ebbe nella sezione di Castelnuovo d'Asti voti 81, in quella di Montafia 57, in quella di Cocconato 1; totale 139. Il signor conte Radicati ebbe nella prima sezione voti 34, nella seconda 16, nella terza 58; totale 108. Annullato 1. Il signor commendatore Luigi Mossi, avendo perciò ottenuto il maggior numero di voti, fu proclamato deputato.

Le operazioni furono trovate regolari, nessun reclamo fu presentato; per conseguenza a nome dell'ufficio VI vi propongo l'approvazione di quest'elezione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del VI ufficio per il convalidamento dell'elezione del commendatore Mossi Luigi a deputato del collegio di Castelnuovo d'Asti.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la continuazione della discussione del progetto di legge sull'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

La Camera ha ieri emesso il suo voto sulle proposte degli onorevoli Menabrea, Sineo e Depretis per emendamenti all'articolo 12.

Verrebbe ora, secondo il suo turno, la proposta del deputato Pescatore, così concepita:

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri, dieci ordinari eletti dal Re, e cinque straordinari.

« I consiglieri ordinari sono scelti fra gli uomini chiari per merito scientifico e letterario e per servizi resi alla pubblica o privata istruzione.

« Consiglieri straordinari sono tutti i membri dell'insegnamento superiore dopo dieci anni di esercizio, e saranno chiamati per turno e per ordine di anzianità nel suddetto numero di cinque a comporre il Consiglio. »

Porrò ai voti quest'emendamento.

PESCATORE. Domando la parola. Intendo modificare quest'emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha la parola.

PESCATORE. Signori, la presente legge, quando sia nelle principali sue disposizioni consentita, toglie di mezzo tre Consigli che attualmente inceppano, dice il ministro, l'azione governativa; toglie il Consiglio universitario, la Commissione permanente per le scuole secondarie ed il Consiglio generale per le scuole elementari. Così mi parrebbe già abbastanza rafforzata l'azione del Governo; giacchè rimane bensì il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, di cui lo stesso ministro non chiede l'abolizione, ma in ciò io non vedrei che parificata la condizione del ministro dell'istruzione pubblica a quella degli altri ministri, imperocchè anche l'azione degli altri ministri ha il contrappeso di un Consiglio centrale. Ciascun ministro, come ognun sa, ha nel Consiglio di Stato una sezione apposita che si può dire il suo Consiglio speciale. Il ministro dell'istruzione pubblica non ha nel Consiglio di Stato una sezione per lui destinata, epperciò egli ottiene un Consiglio speciale, che chiamiamo Consiglio superiore d'istruzione pubblica.

Or bene, pare che questa libertà d'azione, simile a quella degli altri ministri, gli dovrebbe riuscire bastevole, anzi parrebbe già soverchia, imperocchè, dopo il ministro della giustizia, se vi è ministro la cui azione debba essere controllata e che abbisogni di minor libertà d'azione, è certamente quello dell'istruzione pubblica, se guardiamo agli speciali elementi che egli non amministra, ma soltanto governa, e solo deve governare coll'alta sua sorveglianza.

Come accade adunque che egli chiede una libertà maggiore che gli altri ministri? E dico pensatamente che egli chiede maggior libertà, imperocchè, mentre il Consiglio centrale degli altri ministri è composto di consiglieri amovibili bensì di diritto, ma di fatto inamovibili, egli vorrebbe comporre il suo Consiglio per modo che tutti i consiglieri fossero in continuo timore di prossima rivocazione, qualora si mostrassero meno inchinevoli, meno propensi a secondare e dividere le convinzioni del ministro. Dunque evidentemente egli, a cui è dovuta minor libertà, la chiede maggiore.

Infatti, quando sia il suo Consiglio composto come sta nella sua proposta, pei primi anni avremo consiglieri che, secondo cadrà la sorte, vedranno tutti possibile sin dal primo anno la loro rivocazione nel caso che, scadendo d'uffizio, non siano rieletti, e per gli anni ulteriori, se pure tanto durerà la presente legge (che nel concetto di molti è legge affatto provvisoria), per gli anni ulteriori avremo pur sempre una riunione di consiglieri i quali si troveranno chi a più prossima, chi a più remota distanza dalla loro possibile rivocazione, nessuno però a una distanza maggiore di cinque anni. Il minor male che, a mio avviso, possa risultare da tale situazione, si è di introdurre nel Consiglio una costante prevenzione in favore delle opinioni del ministro. Temeranno naturalmente i consiglieri di apparire agli occhi del ministro meno che intelligenti, meno capaci, contraddicendo troppo facilmente alle sue opinioni, alle sue convinzioni; andranno ben cauti, e nel dubbio gli daranno ragione, questo è naturale. Ora, io reputo che, se è giusto e conveniente che nel dubbio si dia ragione al Governo da un Consiglio, quando questo fosse chiamato a partecipare all'azione medesima: quando all'incontro il Consiglio è ridotto a semplici funzioni consultive, io dico che la prima virtù di questo Consiglio debb'essere la più severa imparzialità, debb'essere il dubbio la sua massima generale, perchè non altrimenti che dubitando si scorge l'errore, si scopre la verità, ed ancorchè il dubbio continuo traesse il Consiglio in errore, le sue opinioni non possono recare pregiudizio al pubblico interesse, non possono vincolare menomamente l'azione del Governo.

Ecco adunque falsato il concetto, falsata l'azione del Consiglio. E, o signori, in questo pendio delle prevenzioni favore-

voli all'opinione del ministro, se i primi passi sono cauti, a poco andare, e siccome ieri si diceva, il moto crescendo in ragione quadrata ed anche cubica, a poco andare si formerà un'abitudine di consentire al ministro, s'introdurrà una tale giurisprudenza per cui il voto del Consiglio non sarà molto diverso da una semplice formalità: temo anzi che l'approvazione diverrà cosa abituale. E introdotta quest'abitudine nel Consiglio, resolo poco atto a consigliare imparzialmente l'azione amministrativa, lo chiamerete voi, quando nella sua sala starà scritto a grandi caratteri: *Il ministro ha sempre ragione* (*Ilarità*), lo chiamerete voi a giudicare dei diritti dei professori inamovibili?

Dico *diritti*, e questi furono già riconosciuti come tali dal Governo assoluto a cui lo Statuto aggiunse l'inamovibilità, e che non credo potersi da un Governo costituzionale maggiormente contrastare.

Lo chiamerete voi questo Consiglio a giudicare dei diritti dei cittadini che hanno fondato un istituto privato, giacchè un vostro voto ha ormai assicurato che sarebbero introdotti? Voi non potete dimenticare che, secondo la disposizione già da voi sancita, ormai qualunque privato, purchè abbia l'idoneità legale (e questa si richiede in tutte le professioni liberali), può stabilire un istituto d'insegnamento privato sì, ma tale che apra la carriera a tutte le professioni, anche alle pubbliche funzioni.

Questi istituti privati il ministro non disconosce che sono proprietà che debbono essere guarentite, epperò non è già un caso eccezionale, come sembra pretendesse ieri il ministro, in cui il Consiglio superiore possa essere chiamato a sentenziare sulla esistenza di questi istituti, imperocchè essi sono tuttora soggetti alle discipline regolamentarie della pubblica istruzione. Tuttogiorno può accadere che si pretendano o siano violate queste discipline, e tuttogiorno può essere il Consiglio chiamato a giudicare se debba mantenersi un istituto privato, oppure se debba ordinarsene il chiudimento per violazione alla legge.

Eccovi dunque un Consiglio affatto incompetente per la natura delle sue attribuzioni e per le acquistate abitudini a giudicare dei diritti dei cittadini sulla sussistenza degl'istituti privati; eccolo chiamato a sentenziare in ultimo grado sui diritti dei cittadini. Il ministro medesimo sentiva la difficoltà e prendeva a questo riguardo una riserva. Egli ha detto: forse si potrà ammettere l'appello dalle decisioni del Consiglio superiore al Consiglio di Stato.

Io dubito grandemente che ciò sia possibile perchè, se il Consiglio di Stato fosse competente a giudicare delle materie anche solo amministrative dell'istruzione pubblica, il Consiglio speciale non avrebbe una ragione di esistere. Perchè non si destina una sezione nel Consiglio generale di Stato per consigliare il ministro dell'istruzione pubblica, come altre sezioni sono chiamate a dare pareri ad altri ministri? Perchè per la natura speciale della materia si crede necessario un Consiglio affatto speciale ed isolato. Dunque, se il Consiglio di Stato non ha competenza a giudicare in primo grado, volete voi che giudichi in appello, in grado supremo? Sarebbe una contraddizione.

A questo argomento se ne aggiunge un altro: il Consiglio superiore non giudica già sopra un processo regolare, sopra prove legali e materiali; il Consiglio superiore, anche quando pronuncia sentenze, le proferisce tuttavia come un giurì, seguendo i dettami della sua intima convinzione, della sua libera coscienza.

Ora, le decisioni del giurì sono di loro natura inappellabili, perchè sfuggono gli elementi che lo stesso giudicante non saprebbe ben definire; gli elementi indefinibili dell'intima convinzione che muove il giurì sfuggono all'investigazione di un secondo giudizio. Il secondo giurì non giudicherebbe più la stessa cosa, pronuncierebbe un giudizio distinto dal primo, non sarebbe che un giurì replicato. Io adunque, lo ripeto, dubito grandemente che si possa introdurre un appello dalle decisioni del Consiglio superiore al Consiglio di Stato. Cosicchè di questa dichiarazione del ministro, non rimane altro che la condizione propria espressa da lui medesimo che, in questa composizione del suo Consiglio, vi è qualche cosa a rivedere, a mutare.

Io, certamente, non vengo a proporvi l'inamovibilità dei consiglieri, imperocchè so bene che al Consiglio dell'istruzione pubblica debbe essere aperta la via ai più distinti ingegni; che vi debbono essere ammesse tutte le dottrine, tutte le opinioni, e che all'istruzione si conviene il progresso, il movimento. Ma per altra parte non si può disconoscere che ad un Consiglio amministrativo (lasciando ora in disparte le ragioni già addotte), il quale debbe pur sempre tener conto delle massime ricevute, delle tradizioni, dei precedenti, si conviene anche un qualche elemento di stabilità.

Io penso che nella composizione di un tale Consiglio debbono gl'indicati due elementi, di progresso e di stabilità, temperarsi a vicenda; e parmi ancora che a questo bisogno risponda assai bene la divisione, che ci viene presentata dallo stesso sistema ministeriale, dei consiglieri ordinari e dei consiglieri straordinari. I consiglieri ordinari rappresentano l'elemento stabile, e gli straordinari rappresentano il movimento.

Debbo però esaminare qui una prima difficoltà, ed è quella del loro numero. Mi si dirà che gli ordinari sono dieci, mentre che i consiglieri straordinari non sono che cinque; che non basta il numero di cinque per istabilire nel Consiglio il principio di progresso; che non basta, in una parola, stabilire che si dovranno ogni anno rinnovare in parte i soli cinque straordinari; che il movimento sarebbe troppo lento nel Consiglio di cui ragioniamo. Ma io osservo che è già stabilito che tale debba essere la proporzione tra gli ordinari e gli straordinari.

Trovo nella legge attuale che i consiglieri ordinari sono sette, e nessuno, che io mi sappia, ha ancora domandato che debbano essere portati a dieci, o che il Consiglio debba essere composto di quindici membri.

Ammetto che ciò sarà richiesto dalle esigenze del servizio, dalla natura delle funzioni di questo Consiglio, ma il numero di quindici si ottiene anche accrescendo quello dei consiglieri straordinari; ed è cosa più ragionevole: primieramente facciamo un'economia ritenendo il numero attuale di sette ordinari.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Col vice-presidente sono otto.

PESCATORE. Io ne propongo sette; questa è una variazione alla legge attuale, ed ho fiducia di entrare pienamente nel sistema del ministro.

Dunque ritenendo il numero di sette sui consiglieri ordinari, dico che esso è più conforme all'indole dell'istituzione dei consiglieri straordinari; infatti qual è lo scopo di questa istituzione? Si è di chiamare tutti gli ingegni, si è di aprire le porte del Consiglio a tutti gli uomini che tengono un posto distinto nell'istruzione pubblica, non solo nell'Università di Torino, ma in tutte le altre; non solo nell'insegnamento superiore, ma anche nel secondario. Dunque perchè restringere questo numero? Non è più conveniente aprire una porta più larga? Al fin dei conti, coll'accrescere il numero degli straor-

dinari non si aumenta la spesa; e siamo certi che, anche aumentando il numero degli straordinari, si troverà ancora tanta ambizione da non aver penuria d'aspiranti a queste funzioni. Così avremo trovata una proporzione conveniente tra quelli che rappresentano l'elemento di stabilità e quelli che devono costituire il movimento ed il progresso.

Del resto ognun vede che la quistione del numero può essere separata, e non dovrebbe propriamente entrare a complicamento della quistione di principio. Io però non faccio una proposizione concreta e compiuta nel suo insieme; e per gli stessi consiglieri ordinari io non propongo neanco il diritto di inamovibilità assoluta. Io so che molti giusti motivi, anche non imputabili ai consiglieri, possono intervenire, atti a determinare la loro dispensa da ulteriore servizio, senza che sia conveniente sottoporre il Governo ad un litigio, ad un giudicio con questi consiglieri, i quali per avventura non riconoscano l'opportunità, la giustizia di questi motivi.

L'età matura, a cagion d'esempio, che non si stimasse tuttavia tale da meritare una giubilazione, una malattia abituale, un'infermità, insomma molti altri casi, molti altri fatti possono motivare la dispensa senza che il consigliere si disponga ad acconsentirvi. Io non crederei conveniente indurre la necessità di un giudizio per questi casi, che possono essere non infrequenti; ma tra il concedere una garanzia assoluta, il diritto d'inamovibilità assoluto e il negare ogni garanzia di qualunque specie corre un tratto immenso.

Mi pare adunque opportuno battere una via di mezzo, cioè concedere tutte quelle garanzie che sono possibili, conciliabili con una conveniente libertà d'azione dello stesso Governo.

Quest'intento, a mio avviso, si raggiunge quando, fatta dapprima la distinzione dei consiglieri ordinari e straordinari, ridotti gli ordinari al numero di sette, si dichiarino questi perpetui in massima, ma tuttavia si stabilisca che per giusti motivi un consigliere ordinario, sentito prima nelle sue osservazioni, possa essere dispensato da ulteriore servizio con deliberazione presa dal Governo; e poichè il signor ministro si appella al Consiglio di Stato, questa volta io pure dirò: previo il parere del Consiglio di Stato. A questo modo il Governo, non il solo ministro, il ministro che rappresenta il Governo, ma partecipandone ai suoi colleghi, il Governo, dico, avrà libera l'azione per dispensare per giusti motivi anche un consigliere ordinario; ma tuttavia la dichiarazione della perpetuità in massima, la solennità della deliberazione sono guarentie tali, che io per me convengo che a queste condizioni non si darà mai una dispensa ad un consigliere ordinario se non per motivi reali.

A questo modo noi avremmo nel Consiglio un elemento di indipendenza; non avremmo la maggioranza affatto indipendente, ma una potentissima minoranza; e ciò può bastare. Il Governo avrebbe sempre la maggioranza dei rinnovabili, maggioranza certamente molto indulgente per esso.

Ora darò lettura di questo nuovo emendamento:

« Art. 12. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri eletti dal Re, sette ordinari ed otto straordinari.

« Gli straordinari sono gratuiti e vengono ogni anno rinnovati per quarto.

« Gli ordinari sono retribuiti e perpetui.

« Tuttavia un consigliere ordinario per giusti motivi, e sentito prima il medesimo nelle sue osservazioni, potrà essere dispensato da ulterior servizio con deliberazione presa dal Governo, previo il parere del Consiglio di Stato. »

Si è detto che all'istruzione non nuoce il rafforzare e rendere anche eccessiva l'autorità del Governo sull'insegnamento ufficiale dal momento che si introduce l'insegnamento libero, perchè quegli insegnanti governativi che si sentono oppressi lascieranno quello e passeranno a questo. Ma vi domando io: come volete che l'insegnamento ufficiale sostenga, come pur deve, la concorrenza col libero, quando alle meschine retribuzioni aggiungete la tirannia del Governo e costringete i migliori ingegni ad abbandonarlo per passare all'insegnamento libero? È d'uopo proporre onorevoli condizioni agli insegnanti ufficiali.

Si dice e si grida che nei momenti attuali, trattandosi di riordinare fortemente l'insegnamento ufficiale, è d'uopo munire il Governo di autorità quasi straordinaria e temporaria; e anche ieri il ministro delle finanze, che mi duole non vedere al suo posto, è venuto gridando: *autorità! autorità!*

Per me vi dico francamente: non è l'autorità che manchi all'uopo, manca, direi (se il ministro delle finanze fosse presente), manca il danaro al suo collega (*Si ride*), mancano i mezzi di onestamente retribuire quelli che faticano nel campo dell'istruzione pubblica. Gli si diano questi mezzi perchè possa chiamarvi i più operosi ingegni, e possa pretendere che non attendano ad altro, e allora, senza crescerne l'autorità, sono convinto che sorgerebbe da per sè un tale ordinamento di studi, che non si potrebbe desiderare il migliore, ed auguro al ministro dell'istruzione pubblica che un tale ordinamento gli venga trovato.

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura dell'emendamento dell'onorevole Pescatore all'articolo 12:

« Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri eletti dal Re, sette ordinari ed otto straordinari.

« Gli straordinari sono gratuiti e vengono ogni anno rinnovati per quarto.

« Gli ordinari sono retribuiti e perpetui.

« Tuttavia un consigliere ordinario, per giusti motivi, e sentito prima il medesimo nelle sue osservazioni, potrà essere dispensato da ulteriore servizio con deliberazione presa dal Governo, e previo il parere del Consiglio di Stato. »

Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Il signor ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io convengo coll'onorevole preopinante che il Consiglio di pubblica istruzione dev'essere costituito in modo da presentare stabilità e progresso; non la stabilità perpetua, la quale impedisca assolutamente e ritardi di troppo il moto; ma nemmeno quella mobilità la quale sconvolge l'ordine delle leggi e dei regolamenti troppo corrivamente. Vi sono però vari gradi di mobilità e vari di stabilità, sui quali forse non ho la buona sorte di accordarmi coll'onorevole Pescatore.

Fin da ieri l'onorevole preopinante, verso il fine della seduta, accusava vivamente il ministro d'aver avuto intendimenti non guari favorevoli all'indipendenza di questo rispettabilissimo corpo che si chiama Consiglio della pubblica istruzione, e di aver congegnate le disposizioni di questa legge in guisa da far sì che un membro, il quale non fosse in tutto e per tutto ligio al Governo, potesse ben presto cadere sotto la sua mano ed essere rivocato dall'ufficio di consigliere.

Io non posso far a meno di respingere questa interpretazione, la quale non può capire nell'animo di nessuno che senta il dovere del proprio ufficio, tanto più poi quando questo ufficio è così elevato come quello del ministro.

Dirò schiettamente quale fu l'intendimento mio nell'adot-

tare la composizione del Consiglio superiore che ebbi l'onore di proporvi in questo progetto di legge.

L'intendimento mio si fu di procurare che il Consiglio della pubblica istruzione fosse continuamente composto di uomini capaci ed alacri, che seguano i progressi della pubblica istruzione, ma che nello stesso tempo quest'elemento fosse temperato per un'altra parte dai membri, i quali, per un'esperienza che avrebbero già di parecchi anni nell'amministrazione del pubblico insegnamento, servirebbero, dirò, anche di ammaestramento agli altri nuovi che sopraggiungono.

Aveva parimente in animo di fare sì che uomini distinti, i quali oggi non sono consiglieri e lo possono essere domani, avessero sempre modo di entrare in questo Consiglio.

È un fatto, o signori, che un Consiglio il quale sia perpetuo, anche in parte, presenta degl'inconvenienti gravi, i quali si sentono ancora maggiori quando questo Consiglio deve coadiuvare, si può dire, tutti i giorni un ministro nell'andamento della cosa pubblica.

Accade che un consigliere o per cagionevole salute o per affari suoi propri non possa attendere con alacrità alle sedute del Consiglio. Io domando, quai mezzi il ministro può avere per indurlo a frequentare le tornate di questo? Con quale equità, con qual giustizia potrà esso, a dir meglio, obbligare un membro abitualmente cagionevole di salute ad intervenirvi? Tanto più se si tratti di un membro, d'altronde, distintissimo per servizi antecedenti, e per fama e per scritti? Sarebbe un atto da tutti giudicato odioso, se per ciò tale membro fosse eliminato dal Consiglio.

Ora nel sistema proposto dal Ministero, quando venisse il turno della scadenza, senzachè nulla vi potesse essere di odioso e di men che degno per lui, tale consigliere potrebbe cessare dalle sue funzioni, e cedere il posto ad una persona che, e per le altre sue occupazioni, e per le sue personali condizioni, possa attendere attivamente, come è necessario, alla amministrazione della pubblica istruzione.

Dunque, collo stabilire membri perpetui, voi togliete al ministro il mezzo decoroso, e pel Governo e pei membri del Consiglio, di potere allontanare convenientemente tale membro, senzachè nè il suo amor proprio, nè la sua riputazione possa scapitarne; mentre in quella vece, tuttavolta che venisse rimosso per un motivo di questa natura, quando esso fosse un uomo che abbia resi molti e lodevoli servizi alla pubblica istruzione od in altri rami della cosa pubblica, tal uomo che abbia una celebrità riconosciuta, sarebbe sempre rimproverato quel ministro che lo elimini, tanto più mediante un voto del Consiglio di Stato o di qualsiasi altro corpo, dal novero dei consiglieri.

Parve poi al ministro che componendo un Consiglio in modo che esso si rinnovi entro cinque anni, si mantenesse una stabilità sufficiente per impedire che i cambiamenti nell'istruzione fossero fatti troppo di frequente e con troppa precipitazione, giacchè non vi ha dubbio che, quando questo Consiglio sia, come deve essere, costituito di persone fornite di dottrina e di esperienza e che inoltre abbiano già il tirocinio di due, tre o quattro e sino a cinque anni nel Consiglio medesimo, avrà bastanti elementi di esperienza e ponderatezza per frenare un moto troppo accelerato, senza però opporre d'altronde una resistenza tenace da far sì che le cose non possano camminare e che le riforme, le quali è necessario di introdurre di mano in mano in qualche ramo della pubblica istruzione, non possano effettuarsi.

Ma si dice: voi non parlate che dei vantaggi propri a questa combinazione, ma non vi soffermate sugli inconvenienti, i quali sono più gravi assai dei vantaggi, perchè essi toccano alla sorte dei funzionari della pubblica istruzione, toccano agli interessi più vitali dei pubblici studi, e toccano anche agl'interessi del libero insegnamento.

Discendendo ai particolari, si dice che con un Consiglio così costituito il ministro potrebbe essere sicuro del fatto suo, cioè a dire far accettare o far respingere tutte quelle proposte che a lui talenta, tanto riguardo alle cose come alle persone, giacchè terrebbe sempre sospesa la minaccia sul capo dei consiglieri di eliminarli sempre quando venga il loro turno.

Io credo, o signori, che questo timore sia privo del tutto di fondamento. Infatti considerate in che modo, secondo il progetto, scadrebbero i consiglieri. Scadono d'ufficio tre all'anno, cosicchè vi vogliono cinque anni prima che tutti possano essere rinnovati.

Dunque bisognerebbe che un ministro rimanesse al potere quattro o cinque anni prima che possa costituire un Consiglio tutto devoto e servile alla sua volontà. Ora voi avete inteso, non dalle persone che sostengono il Ministero, ma da vari deputati dell'opposizione, che un ministro ha una vita assai breve ed è difficile che possa durare più di pochi mesi al Ministero. Tant'è, che in otto anni se ne sono rinnovati da undici a dodici.

Quindi vedete bene che questa machiavellica combinazione che si teme, non è guari effettuabile. Ma dirò di più. Questi membri seggono non a volontà del ministro, cioè a dire non è il ministro che designi quali di essi debbano uscire in ogni anno, ma è bensì la sorte che li indica. Ora sarebbe ben singolare che la sorte volesse rendersi ministeriale, cioè che combinasse le cose in modo da far sì che gli uscenti fossero appunto gl'invisi al ministro. Sarebbe questo un atto di corruzione del tutto inaudito.

Ben vedete quindi, o signori, che la tema di un ministro che voglia corrompere questi alti funzionari per fini non lodevoli è assolutamente vana. Mi si dirà che può darsi il caso di un ministro il quale duri in carica quattro, cinque o più anni. Ma un ministro, il quale avanti al Parlamento, alla stampa, possa durare così lungamente al potere, tanto più su questo seggio, bisogna pur dire che sarebbe un uomo il quale si merita la pubblica fiducia, e che per conseguenza non è un ministro corrompitore. Quello poi di che io non so veramente rendermi capace si è che, mentre da una parte, ed a giusta ragione, si sostiene che il corpo insegnante costituisce una magistratura che deve essere collocata all'apice della piramide sociale, e che perciò tanto rigore, tanti regolamenti per frenarne gli abusi siano inutili o forse nocivi, mentre, dico, si ha quest'alta opinione del corpo insegnante (opinione che io condivido perfettamente, parlando della grande generalità degli insegnanti), dall'altra poi si abbia il timore che le persone le quali costituiranno il Consiglio superiore, che deve certamente essere composto dei membri e per carattere e per intelligenza e per dottrina e per servizi resi allo Stato fra i più benemeriti di tutto il corpo insegnante, siano facilmente corrompibili per parte del Ministero, mediante un tenue stipendio di 2000 lire.

Per me respingo assolutamente questa supposizione; la respingo, perchè non posso in verun modo acquietarmi all'idea che l'uomo scienziato, l'uomo il quale in tutta la sua vita ha dato prova di carattere, d'indipendenza e di dottrina, possa negli ultimi anni, sul fine della propria carriera, quando si trova in una posizione elevatissima, e che per conseguenza deve sentire maggiormente la dignità della propria posizione ed avere a cuore di conservare la riputazione acquistata con tanti sudori, giunto a questo punto, unicamente perchè si trova allato di un ministro, unicamente perchè può ricevere

da questo ministro qualche favore, qualche moneta di più, possa essere così facilmente propenso a cedere, ad essere servile, ad essere ligio a tutti gli intendimenti del ministro per abbandonare ai suoi capricci, al suo dispotismo i propri colleghi, le persone che appartengono a quel corpo di cui fa parte.

Si osservava poi dall'onorevole preopinante che tutti i ministri hanno a fianco un Consiglio, che il ministro dell'istruzione pubblica più di qualsiasi altro ne ha bisogno, e che quindi non sa comprendere come questo ministro, il quale ha più bisogno di essere sorretto nell'amministrazione e nella direzione della pubblica istruzione, voglia costituirsi un Consiglio, il quale sarebbe in condizioni molto meno indipendenti che non quello degli altri ministri.

Io credo, o signori, che il confronto non possa reggere in tutta la sua pienezza. Nulla ha che fare il Consiglio di Stato, riguardo alle altre amministrazioni, col Consiglio della pubblica istruzione. Basta, o signori, che percorriate le diverse attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione per vedere la massima differenza che vi passa tra esse e quelle del Consiglio di Stato relativamente agli altri ministri.

Il Consiglio di Stato non è generalissimamente che consultato a piacimento dagli altri ministri, ed è consultato unicamente sopra certe quistioni gravi e delicate, e, quando il ministro lo vuole, sulla formazione di leggi, regolamenti e decreti; ma, ripeto, solo quando piace al ministro, il quale del resto è libero nei suoi atti, e procede alla giornaliera amministrazione come più gli talenta. Invece il Consiglio superiore della pubblica istruzione condivide col ministro l'amministrazione stessa.

Infatti voi vedete, o signori, che pochi sono gli atti che egli possa da sè consumare, ma che nella massima parte si richiede d'obbligo il parere del Consiglio; nei più delicati poi, che riguardano la disciplina di questo numeroso corpo insegnante, non può assolutamente il ministro procedere senza averne per lo meno l'avviso obbligatorio; in molti casi anzi è questo che decide. Questo carattere essenzialissimo, che distingue il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica dal Consiglio di Stato, non è stato avvertito dall'onorevole preopinante.

Così stando le cose, ne dimana la necessità di un accordo, di una omogeneità tra il ministro e il Consiglio superiore, non quell'accordo che nasce dalla servilità di una delle parti, ma quello che è figlio delle convinzioni libere che si hanno sull'indirizzo da darsi alla pubblica istruzione, al mantenimento della disciplina. Tuttavolta che questo accordo si rompe, è necessario il ritiro del ministro, a meno che il Consiglio non si possa di tempo in tempo modificare. Non si può governare senza ricorrere ad uno di questi due mezzi.

Supponete, o signori, che voi, invece di proclamare semplicemente il principio della libertà d'insegnamento e di avere adombrato, per così dire, di questo principio la legge attuale; che invece di avere introdotto una disposizione la quale toglie quanto v'è di più odioso nel privilegio, nel monopolio governativo, invece, cioè, di aver tolto la preventiva autorizzazione per l'insegnamento, supponete, dico, che facciate altri passi (e li dovrete fare tardi o tosto introducendo una libertà d'insegnamento effettivo), e andiate innanzi nella ipotesi e vogliate immaginare un ministro il quale sia, come debb'essere nella massima parte dei casi, una emanazione del Parlamento. Supponete che egli di buon grado, volonterosamente entri nella via che gli avete aperto e voglia applicata in tutto la libertà d'insegnamento, secondo il dettame della legge, e si trovi di fronte un Consiglio, il quale in maggioranza od anche in minoranza, ma forse persistente e tenace, intenda fare opposizione per essere desso convinto che questa libertà debba essere interpretata nel senso il più restrittivo; che senza avere l'aspetto di andar contro alle disposizioni legislative che sanciscono questa libertà, pure s'adoperi sempre di frenarne, ritardarne l'applicazione, domando se è possibile allora che il ministro corrisponda al desiderio, alla volontà del Parlamento, del paese, alle proprie ispirazioni. Si troverà necessariamente incagliato ad ogni passo, bisognerà continuamente lottare, e voi ben sapete che quando una parte dell'amministrazione, giacchè è parte dell'amministrazione il Consiglio superiore, persiste continuamente in una via che non sia quella del Ministero, è impossibile che l'istruzione pubblica non ne soffra; ne viene la necessità che il ministro, vedendosi continuamente in lotta con una parte che non può smuovere, faccia luogo ad un nuovo ministro, il quale non sia perfettamente nell'intenzione manifestata dal Parlamento, nè in quella della legge, ma bensì dalla parte che domina in questo Consiglio, il quale è, e non può essere a meno che amministrativo.

Dunque ben vedete che il sistema costituzionale trae consè che il Consiglio cammini d'accordo col ministro. Ma dal camminare d'accordo all'essere servile ad un ministro, avvi una distanza enorme; vuolsi che vi siano uomini, i quali, dal più almeno abbiano le stesse sue opinioni, e che, quando sono diverse, vi possa essere mezzo decoroso perchè si ritiri.

Veniamo ora ad una questione delicatissima che fa parte degli argomenti messi avanti dall'onorevole Pescatore, cioè delle attribuzioni disciplinari, le quali costituiscono una delle principali prerogative del Consiglio superiore.

Si dice che, se avvi un Consiglio superiore amovibile a piacimento del ministro, quando si tratterà di giudicare la condotta o gli atti incriminati di qualche professore o maestro, se il Consiglio è amovibile per la volontà del ministro ne accadranno gravi inconvenienti.

Si presuppone qui che il ministro debba sempre essere tirannico, dispotico, che il suo desiderio non sia quello di conciliarsi la benevolenza della parte più benemerita della pubblica istruzione, e che ambisca attirarsi l'odio, l'ira con procedimenti dispotici, arbitrari. Ma ammettiamo pure questa strana ipotesi, nella considerazione che la legge deve prevedere tutto, e il probabile e il possibile.

Supponiamo un caso possibile, e non probabile, che un ministro, acciecato in qualche caso particolare, da qualche passione, possa avere tendenze meno lodevoli, possa essere sgraziatamente invaso da una specie di passione vendicativa e che quindi voglia procurare che chi deve dare una sentenza contro una data persona, lo secondi nelle sue mire poco oneste.

Ma credete voi, o signori, che un professore, un membro qualunque del corpo insegnante, il quale non abbia commesso atti più che riprovevoli, più che scandalosi, più che indegni del corpo a cui appartiene, credete che troverà una maggioranza qualsiasi di un Consiglio la quale, per secondare le cattive intenzioni del ministro, voglia, nel perdere questa persona, infamare se stessa? Giacchè è impossibile che la cosa non si conosca, che i fatti non vengano portati alla luce, per conseguenza che non cada sopra questo Consiglio una gran parte della responsabilità di un atto tanto ingiusto, di un atto che in nessun modo potrà scusarsi. Or bene, potete voi ammettere che questo corpo, costituito di professori i più distinti, degli uomini i più chiari della repubblica letteraria e scientifica, sia per commettere un atto così scandaloso? Non vi pare questa una supposizione assolutamente remota e lon-

tana dal vero? Del resto, io già vi diceva, a questo riguardo, che non vi è legge in Europa che accordi al corpo insegnante ufficiale tante garanzie come ne concede l'attuale.

L'inamovibilità del corpo insegnante non è ammessa presso nessuna nazione. Essa esisteva in Francia quando erano in vigore le corporazioni universitarie, quale residuo degli antichi privilegi che avevano colà le varie associazioni, simili a quelli che si godevano nel medio evo, come il portar armi, cingere la spada, riscuotere certi tributi, insolentire impunemente, e persino poter battere i cittadini e di andarne assolti, tuttavolta che non si cagionava o la frattura di un membro o la morte.

Questi ed altri siffatti privilegi, che appartenevano alle corporazioni antiche, voi li potete trovare descritti nelle leggi e decreti delle nostre antiche Costituzioni, e fra gli altri troverete anche quelle di un tribunale particolare, il quale giudicava dei reati dei professori e degli studenti. Questa inamovibilità sarebbe veramente un avanzo di siffatti antichi privilegi, e non può sicuramente essere acconsentita ai tempi nostri.

Lo so, o signori, che tocco una corda assai delicata, perchè per quanto siano liberali gli spiriti delle persone, per quanto sia colta la loro mente, è pur troppo un difetto inerente alla natura umana che, ogniqualvolta siamo feriti nei propri interessi, toccati in un privilegio che da lungo tempo si gode, e che si può riguardare come un diritto di conquista o di possesso, noi ce ne risentiamo e moviamo lagnanza, e s'incontrano sempre ostacoli, si trovano opposizioni a toglierli di mezzo. (*Si ride*)

Ma, signori, io vi domando, se vi è ragione per ammettere in diritto l'inamovibilità di un ordine interno di funzionari, quando, come diceva ieri e ripeto quest'oggi, non godano di tale diritti molti e molti alti funzionari delle altre amministrazioni, come gl'intendenti generali, i consiglieri di Stato, i membri della Commissione permanente dei ponti e strade, gl'ispettori del genio civile, gl'ispettori superiori del demanio e di tutti gli alti funzionari dei diversi dicasteri, i quali tutti non sono bensì superiori al corpo insegnante, ma almeno hanno una posizione sociale ed una dignità che può considerarsi eguale.

Ora, io domando, perchè si dovrà concedere l'inamovibilità all'ordine dei professori senza distinzione di sorta, tanto dei superiori, quanto degli inferiori; perchè si dovrà concedere l'inamovibilità a mille duecento o mille e trecento funzionari? Giacchè sappiate, o signori, che il numero dei professori delle scuole secondarie supera il mille; e poi conviene aggiungere il numero di quelli delle scuole superiori.

A questo riguardo so che si adduce il confronto della magistratura, soggiungendo che la scienza, come un alto magistero, dovrebbe pur essa far godere di questo diritto quelli che la professano. Io credo che vi esista una differenza radicale in questi due ordini di funzionari per cui, se è giustificata l'inamovibilità dei funzionari della giustizia, non lo può essere egualmente per quello degl'insegnanti. L'inamovibilità agli amministratori della giustizia non è data nell'interesse degl'individui, non nell'interesse del funzionario, è concessa nell'interesse dei terzi e nell'interesse della giustizia, specialmente per impedire che questi terzi possano essere pregiudicati tuttavolta che vi fosse una causa tra questi terzi ed il Ministero. Nell'istruzione pubblica l'inamovibilità sarebbe invece accordata unicamente a beneficio degl'insegnanti, giacchè io non stimo che possa essere conferita a beneficio della scienza.

Io domando se la rimozione di qualche impiegato potrà farne arrestare i progressi. D'altronde, avvi una considerazione di ben altra importanza. L'inamovibilità data ad una parte dei funzionari pubblici è una sottrazione del diritto della Corona; e questo è tanto vero, o signori, che per accordare l'inamovibilità alla magistratura si è stabilita una disposizione apposita nello Statuto. La Corona nel largire lo Statuto reputò ben fatto di spogliarsi di una parte essenziale del suo diritto per assicurare meglio il buon andamento della giustizia; ma lo Statuto non andò più oltre e non sanzionò l'inamovibilità per altri impiegati.

Ora domando se lo Statuto tacendo, si possa allargare questa inamovibilità ad un'altra parte numerosa di funzionari pubblici senza nello stesso tempo derogare ad un diritto della Corona. Imperocchè voi sapete che al Sovrano sono riservate le nomine e le rimozioni; ad esso solo spetta di disporre degli impieghi dello Stato.

Tuttavia, o signori, non sarò io certamente che vorrò interpretare col massimo rigore questo principio, per cercar di diminuire le prerogative di quella parte del corpo insegnante, la quale, per ragioni plausibili, sarebbe bene che più d'ogni altra conservasse queste prerogative. Vi sono ragioni le quali vengono desunte particolarmente da ciò che molti professori che insegnano nelle Università dettano materie, le quali in gran parte si avvicinano o toccano la politica, entrano nell'interpretazione delle leggi. Per conseguenza potrebbe accadere che, non essendovi consenso, non essendovi opinione uniforme tra un ministro e qualcuno degl'insegnanti di queste materie, potesse sorgere il sospetto che il ministro voglia usare troppo rigore verso questi insegnanti unicamente per una divergenza politica, un dissenso d'opinioni relativamente all'amministrazione della cosa pubblica. È bene che sia allontanato assolutamente questo sospetto, e che venga conservata a questo rispettabile corpo universitario la prerogativa dell'inamovibilità, nel senso che gli sia concesso d'essere giudicati dai loro pari, giudicati come corpo disciplinare, intendiamo bene, non come tribunale giudiziario in senso assoluto, ma nel modo che viene appunto definito nella legge.

Vi è un'altra considerazione per accondiscendere a questa prerogativa, ed è questa, che i professori universitari difficilmente possono salire alla cattedra prima dell'età di 28 o 30 anni; forse sono i più giovani quelli che a quell'età vi giungono, quindi vi pervengono ad un'età già matura dopo aver percorso una certa carriera ed essersi fatti conoscere compiutamente e pel loro carattere e per tutte le loro qualità.

Non vi è dunque pericolo alcuno, o almeno è remotissimo il pericolo che queste persone non possano in verun modo corrispondere al mandato che il Governo loro impartisse; ma io non penso che queste considerazioni si possano egualmente addurre per giustificare l'inamovibilità di tutto il rimanente del corpo insegnante, cioè per conservare l'inamovibilità a tutti i maestri e professori, dalla grammatica fino alla filosofia. Prima di tutto questi funzionari in buon numero cominciano la loro carriera ad un'età troppo giovanile, a 19 o 20 anni, e via dicendo; e quantunque per tre anni attualmente non godano quest'inamovibilità e che comincino solamente a goderla dopo quel tempo, tuttavia sono ancora troppo giovani per poter dare sicure guarentie di non abusare di questa inamovibilità.

Dunque, o signori, mi pare che nemmeno le attribuzioni disciplinari relative al corpo insegnante ufficiale possano legittimare un cambiamento radicale nella composizione del Consiglio superiore, un cambiamento tale che potrebbe facilissimamente far sorgere una divergenza profonda tra l'andamento che vorrebbe imprimere il Consiglio superiore all'am-

ministrazione della pubblica istruzione e quello che vorrebbe imprimerle il ministro.

Passerò all'ultimo punto, quello che riguarda l'insegnamento privato.

L'onorevole Pescatore colse al balzo l'eccezione che io faceva nella seduta di ieri riguardo a certi casi di chiusura di stabilimenti privati, ed osservò che io con ciò riconosceva che, trattandosi qui veramente di spogliare di una specie di proprietà un individuo, occorreva che vi fossero guarentigie maggiori, e, se fosse possibile, che questi individui fossero giudicati da un tribunale. Tant'è che io stesso lasciava travedere di non essere lontano dall'accordare che potessero in questo caso i danneggiati ricorrere in appello avanti il Consiglio di Stato.

Ma l'onorevole preopinante trovava che il Consiglio di Stato non è un giudice competente in siffatte quistioni, giacchè si tratta di cose di pubblica istruzione, per le quali il Consiglio di Stato non è per sua natura chiamato a deliberare, che per conseguenza è necessario un giurì d'uomini speciali competenti nella materia.

Ma, o signori, io parlava di lasciare aperto il ricorso al Consiglio di Stato quando fosse il caso di chiusura o di sospensione di uno stabilimento per un determinato tempo. Ora, quali sono i motivi che possono determinare questa chiusura o questa protratta sospensione? Devono essere gravi scandali, fatti talmente riprovevoli che ciascuno può, senza essere uomo speciale, definirli. Non è certamente perchè l'istituto non segua i programmi, od abbia adottato questo o quel libro di testo, o per qualche mancamento di disciplina, ma per qualche fatto che ne intacchi l'onore e la riputazione, cui il Consiglio di Stato può come qualsiasi giurì apprezzare.

Dirò di più: quando la Camera volesse entrare nella via di ammettere l'appello in certi e determinati casi, io non sarei alieno dall'aggiungerne un terzo ai due summentovati, ed è quando per fatti particolari e gravi un insegnante venisse privato della facoltà d'insegnare, perchè allora gli torreste veramente una proprietà, non gli torreste più solamente l'impiego, ma gli torreste la facoltà d'insegnare, e stimo che si potrebbe anche in questo caso lasciare aperto l'adito alla persona, che verrebbe colpita da questa sentenza del Consiglio superiore, di appellarsi ad un altro corpo il quale, non avendo alcuna relazione di affinità col corpo che ha giudicato prima, potesse liberamente, imparzialmente esaminare il procedimento ed assolverlo oppure confermare la sentenza. Ma anche a tal punto non si dovrebbe mai venire salvo che gravissimi fossero i falli, i mancamenti commessi; falli e mancamenti tali che potessero essere giudicati da qualsivoglia persona, senza che si richiedessero cognizioni speciali d'istruzione e di educazione. Dunque non mi pare che l'onorevole preopinante abbia, in certo qual modo, annientata questa, direi, valvola di sicurezza che io ho aperto in certi casi determinati al libero insegnamento, al quale è d'uopo che sia veramente efficace e possa essere una reale garanzia pel medesimo. Io tengo parimente che il Consiglio di Stato sia quanto mai idoneo a giudicare in simili contingenze.

Dunque, signori, dal fin qui detto mi pare di avere, se non m'inganno, ribattuto le obbiezioni che vennero mosse contro la composizione di questo Consiglio superiore, quale il Ministero e la Commissione ve lo propongono, e di aver dimostrato vani i timori e le difficoltà che vennero affacciate dagli onorevoli opponenti.

Confesso francamente che se io trovassi modo egualmente efficace per far sì che ministro e Consiglio procedessero regolarmente e con mire conformi nell' amministrazione della pubblica istruzione, col dare contemporaneamente a questo Consiglio, o in parte o in tutto, apparenze o condizioni reali di maggior libertà (quando dico apparenza, forse la parola è impropria, voglio dire soddisfare anche ai timori non fondati); se potessi trovare questo modo, o alcuno lo trovasse, io ben volentieri mi vi acconcierei, giacchè il mio intendimento sarebbe appunto di dare a questo Consiglio la maggiore stabilità ed indipendenza che per me si potesse; ed intendo precisamente di accostarmi a quella combinazione che soddisfi meglio a questi due estremi. Io non credo che possa soddisfarvi la proposta dell'onorevole Pescatore; e la ragione ve l'ho già esposta. Forse vi sarebbe un altro mezzo. Per mio avviso, è necessario che nel Consiglio siano rappresentate tutte le facoltà universitarie, giacchè il Consiglio superiore è, e dovrà essere chiamato ad esaminare in ultima analisi i programmi d'ogni insegnamento, e le questioni che sono relative alle diverse facoltà.

Per larga parte che si voglia lasciare alle facoltà medesime, sarà pur sempre vero che quando entra in campo una di queste facoltà, si sollevano delle vive opposizioni dai partiti diversi che non è possibile comporre. Dove si vedano le parti divise egualmente, o una piccola maggioranza da una parte e una forte minoranza dall'altra, vi deve intervenire un'altra autorità scientifica che sciolga la quistione. È impossibile, per conseguenza, che in ultima analisi non vi debbano essere uomini speciali nel Consiglio superiore per decidere anche le quistioni dei programmi, dei regolamenti, dei libri che riguardano le diverse facoltà. Dunque è giuocoforza che nel seno del Consiglio vi sia una persona almeno la quale rappresenti una di queste facoltà, e bisogna procurare che questa persona sia delle più benevise e delle più capaci della facoltà medesima. Inoltre si richiede che questa persona appartenga all'insegnamento militante, all'insegnamento attivo, appunto perchè si trova più a giorno della scienza, e, nel tempo stesso, trovandosi in continua relazione coi suoi colleghi, ne possa apprezzare tutte le contingenze. Quindi ne viene che nel Consiglio dovranno comprendersi cinque persone appartenenti all'insegnamento superiore; che ognuna di queste deve rappresentare una delle facoltà, ed essere tolta (o almeno è conveniente che lo sia) fra gl'insegnanti in attività. Soggiungeva ancora che queste persone devono essere, per quanto è possibile, benevise ai membri componenti le facoltà. Per soddisfare a questa condizione, si potrebbe, a senso mio, stabilire che le facoltà stesse o proponessero alcuni individui tra cui il Governo sceglierebbe, o nominassero elleno stesse il loro rappresentante al Consiglio.

Ma non si potrebbe mai stabilire che questo fosse permanente, o signori; per necessità bisognerebbe che tale rappresentante fosse amovibile, cioè a dire che scadesse in un tempo non remoto, od ogni anno, od ogni due anni, come meglio si stimerebbe, giacchè, dovendo rappresentare la parte progressiva della società, è indispensabile che in un tempo non troppo lontano possa la facoltà ancora significare la propria intenzione riguardo al suo rappresentante.

Io non sarei certamente alieno dall'ammettere questa condizione, però non dissimulo che si affaccia una difficoltà.

La difficoltà consiste in ciò, a mio avviso, che potrebbe parere un privilegio accordato alla Università di Torino, giacchè le altre Università dello Stato non potrebbero essere rappresentate tra questi membri straordinari che sono cinque, e non potrebbero esserlo perchè, se debbono essere scelti fra i membri insegnanti in attività, questi non possono abbandonare le loro cattedre od affidarle ad altri per intervenire alle sedute del Consiglio, le quali, come già notava poc'anzi, sono e dovranno essere ancora più frequenti in avvenire.

Ma, o signori, se si tratta di rappresentare, non dirò le altre Università, ma gl'interessi della pubblica istruzione nelle grandi regioni dello Stato, vi sarà modo di soddisfarvi nella nomina dei membri ordinari, e per conseguenza potranno anche questi interessi essere nel Consiglio medesimo rappresentati.

Il Ministero ha sempre avuto pel passato, ed ha anche ora questo di mira che, tuttavolta che crede possibile di far sì che in un corpo qualsiasi possano essere rappresentate le grandi regioni dello Stato, egli procura sempre di farlo. E per mia parte sarei ben lieto quando potessi appagare, non dirò questo desiderio, ma questo vero bisogno di procurare che, non solamente possano affluire a questo Consiglio le cognizioni delle diverse località, ma che si dia alle diverse regioni questa soddisfazione che i loro interessi sono tenuti nella dovuta considerazione. Tali consiglieri sarebbero sempre persone le quali potrebbero attestare ai loro compaesani che nel Consiglio si sono esaminate con eguale imparzialità anche le questioni che specialmente riflettevano gl'interessi della pubblica istruzione della loro regione.

Dunque io credo che a questa convenienza si dovrebbe soddisfare; e così sarebbe in gran parte vinta la difficoltà che si affacciava da principio riguardo all'impossibilità di nominare fra i membri straordinari i professori appartenenti alle altre Università.

D'altronde, se è necessità che gl'insegnanti in attività siano rappresentati, che ve ne sia uno per ogni facoltà, non è possibile il farne altrove la scelta, salvochè nell'Università di Torino, dove risiede il Consiglio centrale; per conseguenza la è questa una necessità cui è giocoforza rassegnarsi. Senzachè, non v'ha dubbio alcuno che l'ingerimento di queste facoltà non si limiterebbe solo all'interesse delle facoltà proprie, ma avrebbe di mira anche gl'interessi delle facoltà rispettive delle altre Università.

Io spero con ciò di aver provato a sufficienza quanta sia in me intensa la brama di combinare le cose in modo che, mentre da una parte non vi abbia ad essere incaglio per l'andamento della pubblica istruzione, e vi sia il necessario accordo tra il capo dell'amministrazione e questo Consiglio che lo deve coadiuvare, dall'altra si ammettano tutte quelle condizioni, tutte quelle prerogative che possano conciliarsi con questo supremo bisogno del servizio.

Dopo ciò io mi rimetto intieramente al voto della Camera.

TOLA P. Nella tornata del 29 io appoggiai l'emendamento dell'onorevole Pescatore, ed appunto perchè l'appoggiai in quella tornata fui nella necessità di chiedere la parola nella tornata d'oggi.

Ho veduto che l'onorevole Pescatore allargò sensibilmente la portata del suo emendamento, volendo introdotto, in quella parte del Consiglio che si compone di consiglieri eletti dal Ministero, il privilegio, o dir si voglia il diritto d'inamovibilità.

Allargato l'emendamento Pescatore in questo senso, io non posso più aderirvi, poichè, franco quale sono nelle mie opinioni, e senza veruna preoccupazione, dico francamente che credo un tal sistema violatore del nostro sistema costituzionale, nel modo in cui fu attuato in forza del nostro Statuto.

L'inamovibilità, o signori, è tale cosa cui non deve toccare nessuno. Come io sono certo che non si possa con interpretazioni scindere, ovvero far diventare quasi illusoria l'inamovibilità dell'ordine giudiziario guarentita dallo Statuto, così pure son d'avviso che per via d'interpretazioni o di convenienze o di motivo qualunque, non si possa estendere ad altro corpo, non contemplato dallo Statuto, l'inamovibilità medesima. Quindi in questa parte io non mi associo per nulla al pensiero dell'onorevole Pescatore: mi associo però tutt'affatto ai pensieri che si contenevano nell'emendamento primitivo da lui proposto, i quali bensì abbisognavano di un maggiore sviluppo. I motivi pei quali io aderii al suo emendamento li dissi ben chiaramente nella tornata del 29, ed erano questi: per accordare cioè al Consiglio superiore una certa indipendenza dal ministro, onde fosse guarentita da un canto la scienza e dall'altro lato fossero pure guarentiti gl'insegnanti liberi. Io diceva che quando un terzo dei membri componenti il Consiglio (i quali sarebbero appunto i cinque membri dell'insegnamento superiore) ne dovesse stabilmente far parte, noi avremmo in questo terzo, indipendente affatto dalla scelta del ministro, un elemento abbastanza largo per le guarentigie desiderate.

Ma il deputato Pescatore aveva tralasciato, nel proporre il suo emendamento, di portare le sue vedute sopra altre parti non meno importanti dell'articolo 12. Nell'articolo 12 noi vediamo dieci consiglieri scelti dal Re a proposta del ministro, ma non ci vediamo nulla che indichi se fra questi dieci consiglieri ve ne saranno di tali che rappresentino le grandi provincie dello Stato. Ora, trattandosi di un Consiglio superiore di pubblica istruzione che deve sopravvegliare a quasi tutto l'insegnamento in ogni angolo dello Stato, è pur necessario che fra questi membri ve ne siano di quelli che possano portare nel seno del Consiglio anche le cognizioni locali che sono necessarie per amministrare bene la cosa pubblica ed il pubblico insegnamento. Oltre di ciò l'onorevole Pescatore parlava in genere di *membri* dell'insegnamento superiore senza specificar quali, e da ciò potrebbe forse nascere un equivoco, poichè membri dell'insegnamento superiore io credo eziandio tutti i membri delle facoltà universitarie, sebbene non professori: quindi spero che egli non dissentirà che si dica più specificamente, invece di *membri*, *i professori* dell'insegnamento superiore dopo tanti anni di servizio o di cattedra, onde così togliere ogni ambiguità. Ma questa non sarebbe che semplice spiegazione.

L'onorevole Pescatore poi col dire *cinque membri dell'insegnamento superiore*, non indicava quali dovessero essere questi membri, se cioè tutti tolti da una facoltà ovvero da diverse; e qui dico che era necessario spiegare che questi membri dell'insegnamento superiore, i quali dovrebbero stabilmente far parte dello stesso Consiglio, dovessero essere tolti o da tutte, o più da una che da un'altra facoltà.

Necessità sembra consigliare che questi membri debbano essere scelti in tutte le facoltà. La Camera lo vede più che io non possa spiegarlo; poichè se questi membri, i quali debbono far parte del Consiglio, fossero precisamente abbandonati alla sorte: se si dicesse solo che debbono essere tolti dai professori universitari, potrebbe avvenire il caso che talvolta vi fossero soli professori di una data scienza, nè ve ne fossero altri che potessero rappresentare le altre scienze. È dunque necessario di determinare nell'emendamento da quali facoltà questi cinque membri debbano essere scelti.

Vi è poi nell'emendamento un'altra lacuna, la quale riguarda il tempo della durata in ufficio. Si dice che saranno consiglieri straordinari, per turno e per anzianità di servizio, cinque membri dell'insegnamento superiore, ma non si dice per quanto tempo dureranno nel loro ufficio. Questo tempo bisogna determinarlo per la ragione che, laddove la legge non lo determina, è conseguenza immediata che debbano essere consiglieri a vita o finchè rimangano professori in esercizio d'insegnamento. Io dunque propongo un sotto-emendamento il quale sarebbe concepito in questo modo :

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri, dieci ordinari eletti dal Re e cinque straordinari. »

In ciò sono d'accordo coll'articolo della Commissione:

« I consiglieri ordinari sono scelti fra gli uomini chiari per merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica o privata istruzione... » (Non mi rammento bene perchè si tolse la parola *privata*.)

BUFFA, *relatore*. Perchè fu aggiunto un emendamento.

TOLA P. È vero, ma io la riterrei.

« ... regolando però la scelta in tal modo fra i dieci consiglieri ordinari, che le grandi provincie dello Stato vi siano, per quanto è possibile, dai detti consiglieri straordinari rappresentate. »

Questa è la mia aggiunta. Poi direi:

« Consiglieri straordinari sono tutti i professori dell'insegnamento superiore dopo dieci anni d'esercizio e di cattedra, e saranno chiamati triennalmente dalle rispettive facoltà universitarie per turno e per ordine d'anzianità nel suddetto numero di cinque a comporre il Consiglio, » che sono le stesse parole del deputato Pescatore.

Onde io, ripetendo le stesse parole che dissi nella tornata del 29, dichiaro di associarmi all'emendamento Pescatore, quale fu in quella tornata proposto, mentre non posso accettare l'altra parte colla quale oggi vorrebbe allargarlo, accordando ai consiglieri del Consiglio superiore l'inamovibilità nel vero senso della parola.

La mia opinione sarà errata forse; ma io penso che ciò sarebbe snaturare il sistema costituzionale qual è attuato dallo Statuto, nel quale, non parlandosi che di un sol corpo inamovibile, cioè dell'ordine giudiziario, non si può questa sostanziale prerogativa estendere ad altri corpi.

L'inamovibilità accordata dallo Statuto non si può nè con chiose nè con interpretazioni allargare o restringere. Questa è un'anticipazione, lo vedo ancor io, delle mie opinioni sulle future discussioni sopra questo speciale argomento. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Il deputato Tola propone il seguente emendamento:

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri ordinari eletti dal Re e cinque straordinari.

« I consiglieri ordinari sono scelti fra gli uomini chiari per merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica o privata istruzione, *regolando però la scelta in tal modo che le grandi provincie dello Stato vi sieno, per quanto è possibile, da detti consiglieri rappresentate.*

« I consiglieri straordinari sono tutti i professori dell'insegnamento superiore dopo dieci anni d'esercizio di cattedra, e saranno chiamati *triennalmente dalle rispettive facoltà universitarie* per turno e per ordine d'anzianità nel suddetto numero di cinque a comporre il Consiglio. »

Farò osservare che questo emendamento emenda anche la prima parte dell'articolo della Commissione, perchè l'articolo della Commissione è così concepito:

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri eletti dal Re, dieci ordinari e cinque straordinari. »

L'emendamento Tola porta invece:

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri, dieci ordinari eletti dal Re e cinque straordinari. »

TOLA P. Darò una spiegazione.

Il mio sotto-emendamento è relativo all'emendamento Pescatore che ho appoggiato; l'emendamento Pescatore fissava dieci consiglieri ordinari eletti dal Re.

PRESIDENTE. Ho creduto di dover fare quest'osservazione perchè, se non isbaglio, l'onorevole proponente aveva detto che la prima parte dell'articolo da lui proposto era conforme a quello della Commissione.

La parola spetta al deputato Genina.

GENINA. Io aveva domandato la parola quando il signor ministro aveva detto che i membri dell'insegnamento erano da pareggiarsi agli altri uffiziali pubblici, e sebbene le ultime parole dette dal signor ministro abbiano modificato alquanto questa sua proposizione generica, ciò nondimeno credo utile di presentare qualche osservazione a questo riguardo, tanto più che io credo possano avere influenza per apprezzar bene la natura e l'indipendenza che deve avere il Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore ha più attribuzioni; ne ha di quelle meramente amministrative, ne ha delle scientifiche, ne ha delle disciplinari.

In quanto alle due prime, sicuramente non ci è tanta importanza nell'occuparsi dell'indipendenza di questo Consiglio; ma per la parte che esso deve sostenere, dirò così, di giudice disciplinare del corpo dei professori, io credo che esso meriti una certa indipendenza. Ed è a questo riguardo che io non potrei consentire coll'idea dell'onorevole ministro.

Il signor ministro credette che i membri del corpo insegnante non siano diversi da tutti gli altri ufficiali pubblici, e che quindi, siccome nelle altre amministrazioni gli ufficiali pubblici non devono avere guarentigie contro gli arbitrii che potrebbero aver luogo, così nemmeno debbono esserci queste guarentigie in quanto al corpo degl'insegnanti.

Io osserverò che un insegnante può essere sottoposto a misure disciplinari per due ordini di colpe. Le une riguardano puramente l'esecuzione di quelle prescrizioni che tendono a far eseguire le prescrizioni scolastiche, come sarebbe il numero delle lezioni, le ore, ecc.; le altre tendono all'intrinseco dell'insegnamento, all'ordine cioè delle idee, alle dottrine che un professore potrebbe insegnare.

Ed è sotto questo rapporto che io dico che fino ad un certo punto (non in tutto) siccome l'ordine giudiziario deve avere certe guarentigie nell'interesse della giustizia e dei terzi, così anche il corpo degl'insegnanti deve avere certe guarentigie non in favore degl'individui, come asserì il signor ministro, ma nell'interesse della scienza stessa, nell'interesse dell'ordine, delle idee e del pensiero.

E diffatti, se si vuole che un professore (e qui non parlo di professori delle scuole secondarie, ma unicamente dell'insegnamento superiore), che un professore insegni secondo i dettami della scienza, bisogna che egli abbia una certa libertà di pensiero, bisogna che egli sia sicuro che, quantunque le sue idee possano essere alquanto avanzate, quantunque le sue idee possano avere solo il carattere della scienza e non interamente quello della pratica, ciò non di meno che egli non sia incagliato nell'annunciare ai giovani questi dettati della scienza. Ma, acciò il professore possa avere questa sicurezza, questa libertà, bisogna pure che egli non possa essere per queste sue opinioni facilmente escluso dal suo insegnamento. Ora, io dico, se un professore (e qui parlo di una legge organica che si troverà a fronte chi sa di quanti ministri, di maniera che ne potranno venire di tutti i colori), se un professore potesse prevedere che un dato ministro d'istruzione pubblica potesse avversare alcune sue idee e dottrine, e che quindi credesse di doverlo rimuovere dalla cattedra per le medesime, e che il ministro avesse un Consiglio superiore il quale dipendesse totalmente dai suoi cenni e che facesse sanzionare dal medesimo la sua opinione intollerante, io dico: vi sarebbe ancora

libertà del pensiero nell'insegnamento? Vi sarebbe ancora quell'elemento che solo fa progredire la scienza? Io credo che questo elemento sarebbe distrutto, perchè avrete professori i quali dovranno limitarsi, dirò così, a non urtare le idee del ministro, oppure i più eletti ingegni si rifiuteranno di percorrere la carriera dell'insegnamento. Quindi credo che, sotto questo aspetto l'indipendenza del Consiglio superiore dal ministro sia necessaria per dare una guarentigia di sicurezza ai professori, onde così essi promuovano tutte le idee della scienza senza essere trattenuti da nessuna considerazione di questo genere.

L'onorevole ministro ha bensì detto che potevano occorrere casi in qualche facoltà, come per esempio, in quella del diritto, in cui per l'attinenza che alcune cattedre possono avere colla politica, veramente poteva avvenire qualche pericolo; ma egli questo caso di pericolo lo ha solamente ammesso in ordine alla politica, io all'opposto credo di doverlo estendere ad altri ordini di idee.

E diffatti, si supponga per esempio, e ciò può accadere a me come a molti altri, a me, nell'insegnare il diritto penale accade sovente, imbattendomi in alcune disposizioni del Codice penale, di far notare nelle mie lezioni (certo con tutta prudenza e cautela) che quel dato articolo non sarebbe forse ben consentaneo ai principii della scienza, e di lasciar travedere che sarebbe desiderabile che questo venisse modificato in una riforma del Codice penale.

Ebbene, supponete un ministro il quale non volesse in nessuna guisa riconoscere la convenienza o la opportunità di questa modificazione: invoca il Codice penale, dice che il professore eccita al disprezzo delle leggi dello Stato, e potrebbe intentargli un processo e sottoporlo al Consiglio superiore.

E ciò che può accadere nella mia cattedra, potrebbe accadere in una cattedra di medicina, od in qualunque altra. Quindi io credo doversi ritenere che questa specie di guarentigia che si deve dare agl'insegnanti dell'ordine superiore, non è una guarentigia soltanto individuale, ma una guarentigia che si dà nell'interesse della scienza; non è una guarentigia che sia solo individuale, è una guarentigia che è per il progresso della scienza, per la libertà del pensiero, per impedire il monopolio delle idee, onde esse non vengano tutte dall'ordine ministeriale.

Epperciò la Camera nel formare il Consiglio superiore deve esigere che esso abbia una certa indipendenza dal ministro e deve badar bene a questo punto, perchè da esso dipenderà che i professori possano essere indipendenti nel loro insegnamento, nel dettare ciò che essi credono realmente consentaneo al progresso della scienza, e quindi non è solamente una decisione la quale riguardi il benessere dell'individuo, ma è un punto che interessa oggettivamente la scienza ed il suo progresso.

Quindi è che io mi accosterò a tutti quegli emendamenti i quali, senza scomporre l'economia della legge, potranno in qualche guisa dare questa guarentigia maggiore. E se gli emendamenti che sono proposti non potranno avere il sopravvento, mi riservo di proporne uno ancor io (*Ilarità*) per tentare se possa essere più fortunato di tutti gli altri.

VALERIO. Io intendo dire soltanto alcune brevi parole intorno all'emendamento dell'onorevole Tola, che io respingo.

Il mio avviso è che bisogna statuire un sistema franco, omogeneo: o creare un Consiglio generale il quale abbia una indipendenza reale, e questa non può derivare che dalla sua origine; o rimettersi alla buona volontà, all'arbitrio dei ministri. Dico *dei ministri*, non *del ministro*, perchè parlo dell'ente morale, e non della persona presente.

Ora, l'emendamento dell'onorevole Tola non è che una serie di ambiguità le quali, secondo me, menomano la dignità e l'importanza del Parlamento, mettono in imbarazzo il ministro, e non producono verun utile risultamento. Cominciasi col dire (questa idea però non so se appartenga all'emendamento Tola od al progetto ministeriale) che dovrà far parte di questo Consiglio un uomo *chiaro* nelle lettere. Questa è una di quelle parole ambigue che vogliono dir nulla: uno è chiaro per l'uno ed oscurissimo per l'altro (*Si ride*); dimodochè sarà sempre in arbitrio del ministro di nominare chi gli pare e piace; è quello che è chiarezza per il ministro, sarà forse oscurità per la Camera; ma tuttavia nessuno avrà il diritto di rimproverarlo per aver nominato chi gli sarà piaciuto.

In un altro luogo si dice: « il ministro dovrà possibilmente scegliere una persona che rappresenti le varie provincie dello Stato. »

La Camera dei deputati deve fare delle leggi attuabili, certe, positive, non gettar là delle frasi elastiche di questo genere. Con queste espressioni il ministro potrà scegliere o non scegliere le persone tra le varie provincie dello Stato che stimerà, e la Camera non avrà mai il diritto di chiamarlo a sindacato, e dire, ad esempio, al signor ministro: perchè nel vostro Consiglio non avete nominato un genovese, un sardo, un savoiardo, un nizzardo? Giacchè il ministro potrebbe sempre rispondere: perchè non ho creduto questo conveniente, o non ho trovate le persone che fossero adatte. E la Camera potrà essa farsi a replicargli: ma dovevate nominare Tizio, Sempronio o Caio; perchè poi il ministro sorga a rispondere che Caio è un ignorante, Tizio è un clericale, Sempronio è un asino! (*Ilarità*) Ed allora a che servono queste cose? Si abbia il coraggio di dire quello che si vuole.

Se si ha fede nell'ente morale che si chiama ministro, gli si lasci la facoltà di fare quello che gli pare e piace, salvo il diritto d'interpellanza, diritto di cui mi pare avervi dimostrato il pochissimo valore nel mio discorso di ieri; ovvero non si ha fede nel ministro, e allora la Camera dica chiaramente quello che vuole.

Vuole essa che vi sia un membro in questo Consiglio che appartenga alle varie parti della scienza? Lo imponga. Vuole che vi sia un membro che appartenga alle varie provincie dello Stato? Lo imponga; ma non metta se medesima ed il ministro in una di quelle condizioni ambigue che non giovano a nessuno e fanno torto a tutti. (*Segni di assentimento*)

PRESIDENTE. L'emendamento Pescatore dovrebbe avere la precedenza, perchè contiene la sanzione del principio di perpetuità dei consiglieri ordinari. Quindi lo metto a partito pel primo; dopo verrà l'emendamento Tola.

Domando prima se l'emendamento Tola sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Rileggo l'emendamento del deputato Pescatore:

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri eletti dal Re, sette ordinari ed otto straordinari.

« Gli straordinari sono gratuiti e vengono ogni anno rinnovati per quarto.

« Gli ordinari sono retribuiti e perpetui.

« Tuttavia un consigliere ordinario per giusti motivi, e sentito prima il medesimo nelle sue osservazioni, potrà essere dispensato da ulteriore servizio con deliberazione presa dal Governo e previo il parere del Consiglio di Stato. »

Porrei ai voti questo emendamento, ma vedo con mio rincrescimento che la Camera non è in numero. (*Mormorio*)

Voci. Si faccia l'appello!

MICHELINI G. B. Chiedo di parlare.

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Quantunque non sia intervenuto un voto espresso sul mio emendamento, tuttavia mi pare che non sia stato sufficientemente appoggiato. Io non intendo d'incagliare la discussione; prego perciò il signor presidente di tenerlo per reietto e di voler riaprire la discussione sopra gli altri che rimangono a porsi in deliberazione.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore avendo ritirato il suo emendamento, porrò a partito quello della Commissione. Ne do lettura:

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri eletti dal Re, dieci ordinari e cinque straordinari.

« Essi sono scelti fra gli uomini chiari per merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica o privata istruzione. »

Il deputato Mamiani ieri proponeva all'emendamento della Commissione il seguente sotto-emendamento; che, cioè, dopo le parole: « e cinque straordinari saranno scelti fra le persone non dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, » si abbia a dire: « dei quali uno almeno appartenente all'insegnamento libero; » e dichiarava che, se la Commissione accettava quest'emendamento, egli avrebbe ritirato quello che era stato da lui proposto.

Domando se la Commissione aderisce.

RUFFA, *relatore*. Vi aderisce.

MAMIANI. Mi rimarrebbe a chiedere una cosa, se cioè la Commissione acconsente che l'emendamento sia diviso in due parti, vale a dire che venga sottomesso partitamente a due votazioni.

PRESIDENTE. La divisione è di diritto; quindi, poichè se ne fa domanda, sarà votato il sotto-emendamento del deputato Mamiani separatamente dall'emendamento della Commissione.

MAMIANI. Non abbiamo più che un emendamento, poichè il mio sotto-emendamento è stato accettato dalla Commissione; chiedo ora dunque se essa permette che il suo emendamento venga votato in due parti, cioè prima tutto il primo paragrafo, salvo in seguito l'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo della Commissione, emendato dal deputato Mamiani, sino al punto in cui dice: *I soli consiglieri ordinari sono retribuiti...*

VALERIO. Io domando solamente la parola per far notare che quanto ho detto testè dell'emendamento Tola è applicabile in gran parte a questo, laddove dice che « i dieci consiglieri ordinari debbono essere scelti fra gli uomini chiari per ingegno e che hanno resi dei servizi allo Stato. »

Io non conosco alcuno il quale non creda di aver resi dei servizi allo Stato; non conosco alcuno che non si tenga avere chiarezza d'ingegno.

Venendo poi alla tesi generale, io dico che la disposizione contenuta in questo articolo mette l'istruzione pubblica interamente in balìa del ministro. Il ministro nomina esso i dieci consiglieri ordinari, poi per soprappiù d'influenza nomina altri cinque consiglieri straordinari; e questa incongruità venne chiaramente dimostrata dai tre discorsi dell'onorevole Mamiani.

Questa incongruità venne dimostrata in tal modo, che apparisce ad evidenza come la presenza di questi cinque consiglieri straordinari ha per effetto di menomare la dignità e la libertà di questo Consiglio, il quale gran dignità e grande libertà non potrà mai avere, essendo una emanazione pura e semplice del ministro.

Questi elegge chi vuole a consigliere ordinario; nomina consiglieri straordinari che non sono pagati e fanno il tirocinio per diventare consiglieri ordinari e passar quindi a toccare stipendio. Cotesti consiglieri, come osservava ieri il deputato Pescatore, sono, ad arbitrio del ministro, amovibili; ma siccome, destituendo un consigliere, il ministro assumerebbe una certa responsabilità, le cose sono combinate in modo che ogni anno ne può allontanare un quinto o ritenerlo, cosicchè può allontanare chiunque non sia interamente ligio alla sua volontà.

In questo stato di cose, e mentre questo Consiglio è il solo appoggio che possa avere l'insegnamento pubblico, che è quasi tutto l'insegnamento dello Stato, a questo Consiglio che emana esclusivamente dal ministro, che può essere a suo piacimento mutato, colla circostanza ancora che entrano a comporlo cinque consiglieri non pagati, e che perciò devono avere l'occhio al futuro possibile stipendio, a questo Consiglio, dico, si vorrebbe dare il potere di chiudere definitivamente gl'istituti privati cui con solenne ed unanime voto la Camera assicura la libertà.

Dopo queste considerazioni, voti la Camera, se lo crede, l'articolo che le è proposto, ma è certo che, approvandolo, contraddice evidentemente alla sua risoluzione, in forza della quale essa ha consacrato la libertà d'insegnamento.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non posso lasciar passare sotto silenzio l'espressione dell'onorevole preopinante, che i funzionari, i quali sono scelti dalla Corona, non abbiano la dignità che si richiede.

Non nego che i funzionari che ripetono la loro nomina da altre fonti abbiano dignità dalla loro origine, ma non posso, senza protestare, lasciar dire che i funzionari i quali ripetono la loro nomina dal Re sieno impiegati che non sentano e non mostrino la dovuta dignità per poter rappresentare nel loro impiego e la Corona ed il potere esecutivo.

VALERIO. Ho detto anche indipendenza.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ha parlato di dignità.

Non terrò dietro all'onorevole preopinante nelle sue considerazioni generali riguardo all'importanza di questo progetto di legge ed alle sue conseguenze; mi limiterò soltanto a dire che l'emendamento proposto dalla Commissione presenta qualche difficoltà che è mio debito far presente alla Camera, giacchè è dovere del potere esecutivo, il quale deve poi attuare queste disposizioni, di appianare gli ostacoli che gli paiono poter sorgere per l'esecuzione della legge.

Si vogliono cinque membri straordinari nel Consiglio superiore, i quali sieno assolutamente indipendenti dal Ministero, che sieno chiari per ingegno e per dottrina e che risiedano nella capitale; giacchè credo che difficilmente una persona distinta, la quale abbia domicilio fisso in qualche altra parte dello Stato, voglia recarsi a Torino unicamente ed esclusivamente per far parte del Consiglio superiore, senza ricevere un compenso per le spese e per tutti gli altri danni che gli risulterebbero dall'abbandono del proprio domicilio.

Ma queste persone chiare e distinte per ingegno bisognerebbe che fossero indipendenti assolutamente dal potere esecutivo, perchè, dicendosi *dal Ministero*, non credo si voglia dire unicamente dal ministro dell'istruzione pubblica...

RUFFA, *relatore*. (*Interrompendo*) È detto *dal Ministero dell'istruzione pubblica*.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se la cosa è limitata a questo, non vedo veramente che ci sia tutta l'indipendenza che vorrebbe la Commissione.

RUFFA, *relatore*. E se fosse un magistrato?

VALERIO. Un intendente? (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a non interrompere.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Sarebbe necessario esprimere che non debbano essere unicamente indipendenti dal ministro dell'istruzione pubblica.

Voci. Vi è detto. (*Rumori*)

DELLA MOTTA. Domando la parola.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io veramente non so vedervi tutta quella indipendenza che forse si richiederebbe dagli onorevoli proponenti.

Credo però che, in quanto al primo alinea, sarebbe meglio attenersi alla dizione del progetto ministeriale, in cui sono stabilite certe categorie, e poi vi è un'espressione generica la quale abbraccia anche quelli compresi nell'alinea della Commissione.

Si dirà che è inutile fare delle categorie quando poi si comprende tutto in una frase. Io non credo che ciò sia inutile, perchè, nello stabilire queste categorie, si dimostra che preferibilmente, quando sianvi condizioni eguali di ingegno, di dottrina, si eleggeranno sempre quelli i quali hanno resi speciali servizi all'istruzione pubblica, oppure alla scienza, per conseguenza i professori emeriti delle Università dello Stato, gl'ispettori, i presidi universitari e i presidi emeriti dei collegi nazionali, e via dicendo. Mi pare sia ragionevole che si abbia a dare la preferenza a queste persone, le quali, oltre alla dottrina e all'ingegno di cui sono fornite, hanno anche servito lo Stato per un tempo più o meno lungo nella pubblica istruzione.

Non sarei poi lontano, giacchè vedo nessuno essersi appigliato alla proposta da me toccata nel mio discorso, dal porla innanzi io stesso, vale a dire che i cinque membri straordinari abbiano ad essere nominati dal Re sopra una terna proposta da ciascuna delle cinque facoltà dell'Università di Torino.

In quanto ai dieci ordinari, essi saranno nominati dal Re direttamente; e certamente, come già diceva allora, il ministro procurerà, per quanto è possibile, che sieno rappresentate le diverse regioni dello Stato, perchè non sempre si può, come la Camera può immaginarlo, soddisfare a questo desiderio.

Io trovo che l'onorevole Valerio aveva perfettamente ragione quando si fece a notare che in una legge non si deve introdurre alcuna frase la quale possa facilmente essere elusa dal ministro; ma rimane ben inteso che in questo Consiglio deve, per quanto è possibile, essere rappresentata l'istruzione delle diverse parti dello Stato, e quindi, se si trovano, come spero si troveranno, persone chiare per ingegno e che abbiano resi servizi, le quali siano in condizione di accettare un tale ufficio, avendo stabile dimora in Torino, si userà una preferenza particolare a queste persone onde sia per esse rappresentata qualcuna delle grandi regioni dello Stato.

Quindi io proporrei che dopo il secondo alinea del progetto del Ministero, invece di: « I dieci consiglieri ordinari sono nominati dal Re, » si dicesse: « I cinque straordinari sono scelti pure dal Re sopra una terna proposta da ciascuna delle cinque facoltà della Università di Torino. »

In quanto alla forma, se ne lascierebbe la redazione od alla Commissione od alla Presidenza, oppure si presenterebbe un altro giorno, ma l'idea sarebbe questa.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

BUFFA, *relatore.* Risponderò alcune parole prima all'onorevole Valerio, e poi al signor ministro.

È vero che il modo con cui è espresso l'alinea dell'emendamento della Commissione ha in sè qualche cosa di vago e di indeterminato, non però tanto quanto si vorrebbe far credere.

La Commissione pensa che sia molto meglio il dichiarare che questi consiglieri dovranno essere scelti in una determinata classe di uomini, indicandola piuttosto largamente, anzichè enumerare tre o quattro categorie, escludendone per conseguenza tutte le altre. È vero che la scelta del ministro potrebbe essere poco felice, potrebbesi nominare come chiaro un mediocre letterato; ma almeno rimarrà determinato nella legge, che la scelta dei consiglieri componenti il Consiglio superiore sarà sempre fatta tra i cultori delle scienze e delle lettere, fra quelli che hanno qualche titolo, quasi direi materiale, alla pubblica stima, cioè che hanno scritto libri o sono professori od hanno reso in qualunque modo dei servizi, come dice chiaramente l'articolo della Commissione, alla istruzione pubblica.

Nè vale poi l'argomento che dalle parole del deputato Mamiani il deputato Valerio voleva trarre per condannare la distinzione dei consiglieri in ordinari e straordinari, perchè il deputato Mamiani le profferiva quando la Commissione non aveva ancora dato una così diversa condizione alle due categorie dei consiglieri, che la distinzione loro in ordinari e straordinari ne diventava ragionevole non solo, ma quasi necessaria.

La Commissione fece dei cinque consiglieri straordinari i rappresentanti e dell'insegnamento libero e di quegli altri interessi sociali che sono indipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; era quindi necessario che questi fossero distinti dai consiglieri ordinari, i quali più direttamente, anzi unicamente debbono rappresentare l'amministrazione dell'istruzione pubblica ed occuparsene.

VALERIO. Perchè ha proposto che non debbano essere pagati?

BUFFA, *relatore.* La Commissione propose appunto che non fossero pagati, perchè desiderava che quei consiglieri che dovevano rappresentare gl'interessi indipendenti dal Ministero non ne fossero resi dipendenti col riceverne un emolumento, poichè davanti al pubblico e davanti a coloro che sarebbero chiamati a rappresentare, essi perderebbero autorità se fossero pagati dal Governo che ha già facoltà di nominarli.

SINEO. Domando la parola.

MAMIANI. Domando la parola. (*Rumori*)

BUFFA, *relatore.* Del resto poi, se è la quistione dell'emolumento che rende restio l'onorevole Valerio ad accettare questa parte dell'articolo, egli deve ricordarsi che l'onorevole Mamiani ha domandato che quella parte dell'articolo, in cui si parla della retribuzione dei consiglieri, fosse divisa nel voto dalle altre parti del medesimo, cosicchè rimarrebbe sempre od all'onorevole Valerio od a qualunque altro che sia della sua opinione, il mezzo di respingerla o di proporre un emendamento, per cui tutti fossero egualmente retribuiti, oppure tutti avessero egualmente ufficio gratuito.

Risponderò poi alcune parole, come aveva accennato in principio, all'onorevole ministro. Egli trova nella proposta della Commissione delle grandi difficoltà di esecuzione; gli pare assai difficile di trovare cinque persone indipendenti dal ministro dell'istruzione pubblica, le quali possano attendere a quest'ufficio che sarebbe loro affidato dal Governo.

Ma in verità io non posso credere che in una capitale, dove esistono ed un'Accademia delle scienze, ed una deputazione di storia patria, ed un Consiglio di Stato, ed una Corte di cassazione; dove sono tanti egregi giureconsulti e medici, tanti insigni cultori delle scienze e delle lettere; dove sonovi

quasi un centinaio di senatori e duecento deputati; dove vi sono tanti ex-ministri, e soprattutto tanti ex-ministri dell'istruzione pubblica (*Ilarità*), non si trovino cinque persone le quali possano adempiere quest'ufficio. No, per verità, io non lo posso credere.

Ora, vi prego di considerare che con questa obbiezione si vorrebbe togliere dalla legge una disposizione che io credo sia una conseguenza necessaria dei voti che voi avete dato; voi avete nel primo articolo della legge distinto l'insegnamento privato dall'insegnamento pubblico; voi avete in un altro articolo della legge promesso che ordinerete l'esercizio dell'insegnamento libero; voi in un'altra aggiunta proposta dal signor ministro e formolata dalla Commissione ed approvata dalla Camera, avete già introdotto una parte almeno della libertà nell'insegnamento, ed ora non volete dare a quest'insegnamento libero, che avete creato col vostro voto, non volete, dico, dargli nessuna guarentigia nel Consiglio superiore? Eppure in un altro articolo che avete già approvato, avete pur fatto dipendere gli istituti privati dal giudicio del Consiglio superiore. Egli è adunque assolutamente necessario che in qualche modo ci si provveda.

L'emendamento proposto dal signor ministro non solo impedisce di provvedere all'insegnamento libero, ma infeuda tutto il Consiglio superiore, infeuda tutto l'insegnamento all'elemento universitario.

Quindi noi assolutamente lo respingiamo, e lo respingiamo anche in parte per le ragioni da me esposte quando il deputato Pescatore propose primamente il suo emendamento. Se noi consideriamo l'alinea dell'articolo del progetto primitivo, che ora il signor ministro vorrebbe nuovamente riproporre e sostituirlo a quello della Commissione, i membri delle facoltà universitarie sono già indicati come eleggibili fra i consiglieri ordinari: ora vorrebbe ancora rendere necessario che i cinque consiglieri straordinari fossero tutti membri delle facoltà. È indubitabile che il ministro, qualunque sia, dovrà sempre scegliere nei professori insegnanti non pochi dei consiglieri ordinari. Quindi è inutile di stabilire per legge che quei cinque consiglieri straordinari sieno anch'essi membri delle Università. Oltrechè rimane sempre ciò che io aveva detto in una delle passate sedute, che questo beneficio è unicamente conceduto ai membri delle facoltà dell'Università di Torino, e ne sono assolutamente esclusi quelli delle altre Università dello Stato, il che è in certa maniera indecoroso ed ingiurioso per essi.

Ma poi, secondo la legge, sono istituiti i Consigli di facoltà nelle Università; questo è quello che importa alle facoltà; esse dunque hanno già una rappresentanza legale e molto più efficace che non è l'avere uno dei loro nel Consiglio superiore. Lo ripeto, o signori, se noi vogliamo assegnare i cinque posti di consiglieri straordinari ai membri delle facoltà universitarie, infeudiamo tutto l'insegnamento all'Università di Torino.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Della Motta.

DELLA MOTTA. Le ultime parole del signor ministro e parte della risposta del relatore della Commissione hanno già portata la quistione a un dipresso sul terreno su cui era mia intenzione di porla; credo però che anzitutto sarebbe da fare una quistione d'ordine. Noi discutiamo un articolo in cui si contengono due idee, due quesiti. Il primo è di vedere in massima di quanti membri debba essere composto questo Consiglio e se debba contenere due categorie di consiglieri, ordinari cioè, e straordinari, retribuiti e non retribuiti. Questo è un principio di massima, che mi parrebbe prima di tutto doversi discutere e stabilire a parte. Viene in secondo luogo la quistione circa il modo di formare questo Consiglio, cioè quali elementi debbano introdurvisi, da quali categorie di persone se ne debba trarre il personale. Io dunque per l'ordine della discussione proporrei che si adottasse in base la divisione non solo della votazione in ultimo, ma eziandio della discussione, e così la prima cosa da porre a partito sarebbe se si vogliono o non si vogliono consiglieri straordinari non retribuiti.

Certamente pare a me assai grave il richiedere ai consiglieri straordinari non retribuiti un lavoro assiduo, un lavoro materiale, un lavoro faticoso, come deve essere quello abituale di questo Consiglio, il quale è chiamato a deliberare su tutte le cose anche le più minute che riguardano l'istruzione e l'amministrazione scolastica.

Io consentirei piuttosto al progetto, all'idea del deputato Valerio, il quale, se ho bene inteso, non vorrebbe che vi fossero queste due categorie di consiglieri. Io credo che non convenga nè il titolo, nè il fatto di questa divisione di categorie; io credo tanto meno che convenga stabilire vi siano dei consiglieri straordinari non retribuiti, quando si deve richiedere da essi un lavoro eguale a quello dei loro colleghi, un servizio continuo. Sicuramente questi consiglieri, detti straordinari, bisognerebbe favorirli in qualche altro modo, necessità sarebbe di dar loro i mezzi di potersi stabilire in Torino, se non hanno il loro domicilio nella capitale e di poter attendere alle incombenze per cui sono chiamati. Se ciò non si facesse, certamente il signor ministro avrebbe pochi candidati per questa sorta di posti in Consiglio. Quindi domanderei che si cominciasse a porre in discussione e poi a partito il puro punto se vi debbano essere consiglieri straordinari non retribuiti.

Io vedo bene che nel Consiglio di Stato in Francia e in altri paesi si chiamano membri straordinari; ma questi non si radunavano abitualmente; essi non erano chiamati che a date epoche ed in certe circostanze, e sono scelti in quelle condizioni sociali in cui possano sopportare senza disagio questa spesa.

Viene poi la seconda questione, la quale mi sembra assai disparata dalla prima, ed è quella degli elementi con cui si deve comporre il Consiglio, cioè circa la scelta del personale.

Io consento pienamente, e credo averlo già manifestato altra volta, consento, dico, pienamente alle parole ultimamente dette dall'onorevole relatore, che il Consiglio non deve essere unicamente composto di elementi appartenenti al pubblico insegnamento, tanto più dopo i voti emessi.

Consento pur anche coll'onorevole Valerio che è troppo larga l'indicazione che nel progetto della Commissione si dà per norma al ministro nel fare la scelta. La Commissione non ha detto ancora perchè abbia reietta la prima proposta del ministro, nella quale erano almeno designate certe classi di individui, e che da un lato assicurava nel Consiglio la preponderanza all'elemento insegnante, dall'altro lasciava anche al ministro facoltà di scegliere qualche consigliere fuori del corpo scolastico. È bensì vero che in quella proposta ministeriale non si faceva menzione degl'insegnanti e dell'insegnamento privato; ma in primo luogo la cosa era naturale, perchè questo era fuori dell'ordine delle idee con cui si era formolato e presentato il progetto; e in secondo luogo a questo si potrebbe facilmente ora provvedere. Ciò si otterrebbe introducendo in fine dell'articolo duodecimo, come fu redatto dal Ministero, la semplice parola *privato*, dicendo cioè: « per servizi resi alla pubblica o *privata* istruzione. » Questa parola basterebbe per far via al ministro d'introdurre nel Consiglio alcune persone appartenenti anche a questo ramo dell'istru-

zione. Il ministro, infine, avrebbe anche l'agevolezza d'introdurvi qualche estraneo all'insegnamento, perchè gli lasciano tale libertà le ultime parole dell'alinea, dicenti che può scegliere consiglieri fra le persone *distinte per morale autorità*. Se mettiamo questo articolo a riscontro dell'articolo proposto dalla Commissione, egli è certo che vediamo che la Commissione ha lasciata la cosa tanto indeterminata, che il Ministero può in sostanza scegliere i consiglieri senza alcuna norma.

Ora a me sembra più razionale la proposta dell'onorevole ministro stesso, perchè la medesima dà una specie di guarentigia al corpo degl'insegnanti ufficiali, il quale, meglio dai termini della proposta ministeriale che da quelli dell'articolo della Commissione, è assicurato di vedersi chiamato in tutti i gradi a fornire diversi membri a questo Consiglio. Per simil modo la ministeriale proposta darebbe una qualche guarentigia anche all'insegnamento privato, perchè se vi si accettasse anche l'introduzione che or ora proposi, e che mi par logica, della parola *privata* istruzione, sarebbe fatto modo al ministro di introdurre nel Consiglio anche uomini esercenti questa specie d'insegnamento, oltrechè potrebbe introdurre pure estranei all'insegnamento ufficiale, in virtù dell'altra indicazione di persone *distinte per autorità morale*.

Riepilogando le mie osservazioni, mi pare adunque che prima di tutto si debba fare una questione d'ordine e limitare la discussione al solo punto se si vogliono o non si vogliono consiglieri straordinari non retribuiti; se si voglia dividere questo Consiglio in due parti, del che non trovo ragione quando il Consiglio è identico in se medesimo, e massimamente quando il lavoro è lo stesso, è per tutti lavoro continuo, assiduo e faticoso. Capirei che i consiglieri straordinari si creassero quando la loro incombenza fosse o di supplire alla mancanza degli ordinari o quando si fosse trattato di un Consiglio duplice, altro permanente e speciale, altro generale, nel senso della proposta fatta dall'onorevole Menabrea, il quale indicava varie circostanze in cui si sarebbero radunati a Consiglio anche i consiglieri straordinari per esaminare solo punti di massima e poi operare una specie di controllo all'andamento generale delle cose scolastiche.

Tolti questi punti di mira, non comprendo più quel doppio ordine di consiglieri, che, quando tutti i membri sono incaricati delle stesse funzioni, solo gli uni debbano lavorare collo stipendio, gli altri senza. D'altronde io credo che in pratica non si arriverà ad avere questi consiglieri straordinari se non cercandoli tra quelli che hanno di già altra retribuzione.

La Camera vedrà; intanto io propongo che questo sia il primo punto a discutersi. Quanto al secondo, cioè circa al modo di comporre questo Consiglio, io propongo di ripigliare il secondo alinea dell'articolo 12, quale fu proposto dal Ministero, modificandone le ultime parole con dire: « per servizi resi alla pubblica o *privata* istruzione. »

PRESIDENTE. Secondo l'istanza fatta dall'onorevole preopinante, metterò ai voti, quando ne sarà tempo, separatamente i due primi membri della prima parte dell'articolo; cioè metterò prima ai voti le parole:

« Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri; » poscia il resto della prima parte.

DELLA MOTTA. Io domandava che si facesse anche una discussione separata. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Parmi sia qualche giorno che si discute su questa materia.

Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI G. B. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Io sono in dovere di usare della parola per un fatto personale. Intendo di dare qualche spiegazione intorno ad un incidente che mi concerne, eccitatosi nella tornata di ieri in un momento in cui io era assente da questa sala e che mi fu riferito soltanto nella sera dopo che fu sciolta l'adunanza. Ma siccome non voglio interrompere il corso della discussione, pregherei la Camera di riservarmi la parola su quell'incidente dopo la votazione di questo articolo. Ora voglio soltanto esporre brevemente le mie idee sull'emendamento della Commissione. Le mie osservazioni non venendo a colpire il primo paragrafo dell'articolo proposto, lo si potrebbe porre in votazione. Parlerò sul paragrafo successivo.

PRESIDENTE. Essendo ora presente il ministro della guerra, il deputato De Sonnaz ha facoltà di parlare per muovere la sua istanza per una interpellanza.

DE SONNAZ. Io intendo di rivolgere un'interpellanza al signor ministro della guerra sul reclutamento dell'esercito e pregherei la Camera, d'accordo col signor ministro, di fissare un giorno della prossima settimana per tal fine.

LA MARMORA, *ministro della guerra e marina*. Io domando al deputato De Sonnaz se si tratta di discutere su tutto il regolamento, sul modo col quale si è operato il reclutamento, o sopra qualche articolo separato.

DE SONNAZ. Su di un punto solo del regolamento.

LA MARMORA, *ministro della guerra e marina*. Io sono sempre a disposizione della Camera; ma, credendo che l'interpellanza del deputato De Sonnaz abbia a riferirsi ad un incidente, sul quale egli già mi ha particolarmente trattenuto, debbo dire che non so di che interesse possa essere per la Camera questo fatto particolare e se per questo si voglia interrompere la discussione.

DE SONNAZ. È precisamente per questo che io domando la fissazione ad una delle prossime sedute.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Dopo finita questa legge. (*Ilarità generale*)

DE SONNAZ. L'affare è di qualche urgenza e interessa molte famiglie.

LA MARMORA, *ministro della guerra e marina*. Se si vuole, io esporrò anche adesso alla Camera le spiegazioni che gli ho già dato particolarmente e di cui egli si è già mostrato molto soddisfatto, almeno da quel che parve.

DE SONNAZ. Si fissi lunedì.

PRESIDENTE. Si propone che l'interpellanza De Sonnaz sia fissata per lunedì prossimo al principio della seduta.

Chi è di questo avviso si alzi.

(La Camera approva.)

Il deputato Mamiani ha facoltà di parlare.

MAMIANI. Io non intratterrò molto la Camera, perchè desidero estremamente che essa proceda alla votazione; oltre di che, il degno relatore della Commissione ha già offerto alla considerazione comune dell'Assemblea le migliori ragioni, onde non si possa accettare l'emendamento testè esibito dal signor ministro.

Se io debbo dire il vero, duolmi che egli, il signor ministro, non sia in questo caso rimasto tenace nel mantenere il testo primitivo della sua proposta di legge. Imperocchè l'emendamento da lui messo innanzi mostra agli occhi miei nessuna utilità e nessuna parte di bene e molte cagioni di male. L'Università, per virtù dell'emendamento, conseguirà nel Consiglio superiore un'estrema preponderanza; e, obbedendo alle naturali sue propensioni, invierà in seno al Consiglio chi rappresenti i suoi propri interessi, le sue dottrine, i suoi metodi; ed invece le scuole private e le libere non avranno chi le tuteli.

Per contra, lo spirito e la ragione che mossero l'emendamento della Commissione, divenuto pur mio, non furono altro che d'introdurre nell'alto Consiglio dell'istruzione pubblica la generale ed imparziale rappresentanza di tutte le forme d'insegnamento, di tutti i generi di scuola, di tutte le specie di scienze e di studi.

Le parole proferite or non ha molto dall'onorevole Genina sono venute a confermare quello che giorni addietro io aveva l'onore di significare alla Camera, cioè a dire la grande necessità che in seno al Consiglio sia pur taluno che difenda con ogni vigore e con ogni franchezza la ragionevole libertà delle opinioni e delle dottrine eziandio nei professori dell'insegnamento ufficiale.

Ma tale difesa non sarà mai piena, non sarà mai sicura che allorquando nel Consiglio siederà qualche insigne scienziato, il quale non solo sia indipendente dal ministro, ma indipendente altresì dalle pratiche, dalle dottrine e dalle idee abituali e talvolta volgari che corrono per le scuole pubbliche.

Già io veniva notando in questa medesima Camera che la grande e onorevole schiera dei dotti, la quale non appartiene ad alcuna specie d'insegnamento, non rade volte professa teoriche, coltiva concetti non pure diversi, ma estremamente più arditi e profondi di quelli che si odono risuonare dalle cattedre. Quindi l'opposizione di cotestoro nel Consiglio è sommamente profittevole e la loro presenza vi è necessaria.

Concludo col pregare vivamente il signor ministro ad accogliere l'emendamento della Commissione od almeno a ritirare quello da lui proposto.

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Se mi sono allontanato dal progetto del Ministero, il quale essenzialmente non è stato guari modificato da quello della Commissione, fu unicamente nell'intento di rispondere agli appunti di coloro che temevano di comporre un Consiglio in cui non vi fosse nessun elemento indipendente, un Consiglio il quale fosse tutto composto di membri scelti dal Governo.

Ora, coll'emendamento della Commissione non si elimina questa difficoltà, perchè tutti i membri retribuiti e non retribuiti sono scelti dal Governo. Invece, giusta il sistema che in via di conciliazione io proponeva, i cinque membri straordinari non sarebbero più direttamente eletti dal Governo, ma verrebbero proposti dalle cinque facoltà dell'Università di Torino. Dunque chiaro apparisce che in tal guisa l'elemento che dagli opponenti si addimanda indipendente, è rappresentato.

RUFFA, *relatore.* Domando la parola.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Si afferma che in questo modo si concede una specie di privilegio all'Università di Torino. A siffatta obbiezione ho già risposto colla considerazione che, si voglia o no, è necessario che segga in questo Consiglio un rappresentante di ogni facoltà, il quale sia in attività di servizio, e che possa, fra le altre sue attribuzioni, esaminare i programmi ed i regolamenti che alle diverse facoltà si riferiscono. D'altronde giova por mente che questi consiglieri non si possono scegliere tra i professori in attività delle altre Università, perchè questi non potrebbero abbandonare l'insegnamento a cui attendono, per venire a Torino ad assistere a questo Consiglio. Quindi è una necessità l'eleggerli nell'Università di Torino, non già un privilegio.

È d'uopo ancora riflettere che, chiedendosi da molti che vi sia una parte del Consiglio indipendente per poter offrire maggiore guarentigia quando si tratta di qualche procedimento disciplinare, si raggiungerebbe questo scopo ammettendo questa nuova mia proposta; imperocchè questa, se da un lato non fa temere un incaglio nell'andamento ordinario della pubblica istruzione, dall'altro dà qualche guarentigia riguardo ai timori sorti per l'applicazione delle pene disciplinarie. Gli è con queste vedute che io ho presentata la mia proposta. Del rimanente, se io badassi unicamente a conservare, più che è possibile, l'indipendenza e l'arbitrio della potestà esecutiva, accetterei quella della Commissione. Diffatti è vero che questa statuisce di nominare cinque membri straordinari non retribuiti e scelti fra le persone non dipendenti dal ministro; ma è vero altresì che questi ricevono l'onorificenza di essere nominati direttamente dal ministro medesimo. D'altronde si possono scegliere tra gl'impiegati del Ministero dell'interno o di grazia e giustizia o dei lavori pubblici conseguentemente questa differenza d'indipendenza parmi così lieve da non doversene tenere gran conto; perchè, se si crede che quando una persona ha un impiego dal Ministero dell'istruzione pubblica non sia più indipendente, mi pare che non lo sia guari di più se quest'uffizio gli fu conferito dal Ministero dell'interno o dei lavori pubblici.

Dunque è palese che, se io antepongo l'emendamento che testè ho proposto a quello della Commissione, non è nell'interesse dell'arbitrio ministeriale, dell'indipendenza del potere esecutivo, ma bensì per rispondere agli appunti che vennero mossi dagli opponenti, riguardo all'applicazione delle pene disciplinari, ed anche per antivenire, nel successivo dibattimento degli articoli che riguardano le attribuzioni, l'obbiezione che di quando in quando si solleverà dall'una o dall'altra parte della Camera, che queste attribuzioni sono eccessive, perchè date ad un corpo che emana interamente dal ministro.

Quando si stabilisce che i membri straordinari fossero indirettamente scelti dalle facoltà, mi pare che l'accennata obbiezione perderebbe la sua efficacia, e che in tal guisa vi sarebbe un incaglio minore nel procedimento di questa discussione.

Per questi motivi io persisterei nella mia proposta, senza però annettervi una grandissima importanza, giacchè, come diceva poc'anzi, l'ho presentata soltanto per soddisfare al desiderio di parecchi degli opponenti.

Questo emendamento è così concepito:

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri, dei quali dieci sono ordinari e cinque straordinari.

« I dieci consiglieri ordinari sono nominati dal Re: di questi, due almeno non debbono appartenere alla pubblica istruzione. I cinque straordinari sono scelti pure dal Re, sopra una terna proposta da ciascuna delle cinque facoltà dell'Università di Torino. »

Nulladimeno, ove la Camera non creda di accettare il mio emendamento, subordinatamente mi atterrò a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Finalmente la luce è fatta. (*Ilarità*)

Io sono ben lieto che i miei due emendamenti non abbiano trovato favorevole accoglienza, perchè quello proposto dal signor ministro è assai più liberale. Il concetto però è il medesimo.

Nella prima mia proposta io partiva dal principio, anzi dalla necessità di fatto, che nel Consiglio superiore, ritenute le sue attribuzioni, quali gli si vogliono dare, deve trovarsi almeno un rappresentante per ogni facoltà, perchè il Consi-

glio non solo esamina i programmi, ma decide senz'appello tutte le materie che riguardano le singole facoltà; cosicchè se ognuna di esse non ha un rappresentante, possono nascere quistioni di cui il Consiglio non intenderebbe nemmeno il linguaggio.

Ora, o signori, se necessariamente nel vostro Consiglio si deve introdurre un rappresentante per ogni facoltà, io diceva: è egli meglio che esso sia nominato dal ministro e così assolutamente da lui dipendente, o non conviene anzi dargli una esistenza indipendente? Io propendeva per quest'ultimo sistema, cui cercava di attuare, dichiarando di diritto membri del Consiglio tutti i professori di ciascuna facoltà dopo dieci anni di esercizio.

Ma migliore è la proposta del signor ministro, il quale respingendo questa presunzione legale per tutti i professori dopo dieci anni d'esercizio, la quale può avere i suoi inconvenienti, ricorre senz'altro al principio elettivo, in guisa che sieno consiglieri rappresentanti la facoltà quei tali che godono la maggior fiducia della medesima.

Aggiungo un' ultima avvertenza a sostegno di questo sistema.

Ritenuta la necessità (e sfido chiunque ad escluderla) che uno per ogni facoltà ci debb'essere, io vi domando: è forse conveniente che il professore in attività sia fra i consiglieri ordinari oppure fra gli straordinari? Perchè se i cinque straordinari sono tratti da altre categorie, necessariamente allora i professori in esercizio dovranno introdursi fra i consiglieri ordinari. Ora questo sarebbe un inconveniente gravissimo. Diffatti, o signori, vi prego di considerare che sopra i consiglieri ordinari pesa il maggior lavoro, il lavoro abituale del Consiglio, per cui essi debbono incaricarsi delle relazioni e dei lavori preparatorii; ora ciò stando, le funzioni del consigliere ordinario non sono così facilmente conciliabili con quelle del professore in esercizio. Dunque il luogo più appropriato dei professori è nella categoria dei consiglieri straordinari. Ben fece adunque il ministro a riservarla ad essi, e meglio operò ancora quando ha rinunziato al suo proprio arbitrio e ammesso almeno in parte il principio elettivo.

Quanto poi alla nobile schiera degli scienziati a cui accennava l' onorevole Mamiani, i quali sviluppano dottrine più larghe e coltivano concetti più profondi di quelli che corrono per le scuole, io credo che incomba al ministro della istruzione pubblica un duplice dovere: in primo luogo, di chiamarli fra i consiglieri ordinari; secondariamente, d'invitarli coi più larghi premii possibili a dare opera all'insegnamento; ed io tengo per fermo che questi insigni cultori delle scienze risponderebbero favorevolmente all'invito.

PRESIDENTE. Il deputato Farini ha facoltà di parlare.

FARINI. L'onorevole ministro propone si eleggano otto consiglieri ordinari...

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* (*Interrompendo*) Mi scusi, propongo dieci consiglieri ordinari nominati dal Re, fra i quali due non appartenenti alla pubblica istruzione.

FARINI. Sì, otto consiglieri ordinari fra i membri che appartengono alla pubblica istruzione. (*No! no! — Rumori*)

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Non è questo...

FARINI. Mi scusino, due almeno non debbono appartenere alla pubblica istruzione... (*Rumori*)

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Ma potrebbe esservene tre, quattro non appartenenti al pubblico insegnamento; è però certo che due non vi appartengono.

FARINI. L'onorevole ministro propone adunque che cinque consiglieri sieno scelti sopra una terna di ciascuna delle facoltà dell'Università di Torino. (*Sì! sì!*) Io ho sentito lodare questo emendamento dall'onorevole Pescatore, ed addurre ragioni d'indipendenza e di libertà.

Io scenderò un poco sul terreno dell'effettuazione pratica per ricercare se veramente questa clausola nuova riuscirebbe al fine che l'onorevole Pescatore se ne ripromette: che se a questo fine riuscirà, ben volentieri mi accosterò alla proposta del signor ministro.

Il signor ministro adunque sceglierà otto di questi consiglieri tra le persone più o meno appartenenti alla pubblica istruzione, non ne esclude che due: due soli non debbono appartenere alla pubblica istruzione; quindi è manifesto che gli altri otto potranno appartenere alla pubblica istruzione. (*Mormorio*)

Abbiano un po' di sofferenza. Non soglio abusare della pazienza della Camera, e spero che essa mi concederà di esprimere tutto intiero il mio pensiero. (*Parli! parli!*)

Otto di questi consiglieri, ripeto, potranno appartenere alla pubblica istruzione. Se lo possono, egli è molto facile che il ministro d' istruzione pubblica scelga i suoi consiglieri fra le persone le quali o hanno militato, o tuttavia militano nella pubblica istruzione: le sceglierà fra quelle che per avventura oltre ad essere nell' Università professanti, sono pure appartenenti all'Accademia delle scienze. Ma egli è, ridico, naturale che fra questi che avranno seggio nel Consiglio superiore, i più sieno appartenenti alla pubblica istruzione. Gli altri cinque hanno ad essere proposti dalle facoltà dell'Università di Torino.

Ora io vi domando qual posto resti in questo Consiglio agli uomini i quali, senza appartenere all' Università, e senza avere professato pubblicamente possono avere cognizioni e soprattutto dottrine le quali in libero Stato hanno diritto di essere rappresentate nel Consiglio della pubblica istruzione?

Signori, qui bisogna tor di mezzo gli equivoci. Io sento parlare molto d'indipendenza. Ma di quale parliamo noi? Può esservene di varia maniera. Prima l'indipendenza del carattere delle persone che entrano nel Consiglio superiore: ed io rispetto troppo l'onorato e tradizionale costume di questo paese per far colpa a chichessia di servilità.

Se poi si parla d'indipendenza del corpo collettivo, essa va considerata sotto due aspetti: cioè a riguardo delle attribuzioni disciplinari, quando il Consiglio deve sedere come *giurì*, ed a riguardo della indipendenza e libertà delle dottrine.

Ora io dico che questa indipendenza e libertà nelle materie scientifiche voi non la troverete mai nelle Università! Se voi cercate l'indipendenza della dottrina non andrete là, perchè là per lo più come in rocche inespugnabili si annidano le vecchie dottrine, non mai le nuove. (*No! no!*)

Sento dire di no; io non intendo con questo far censura di nessuna Università, io parlo in genere, ed ho sempre visto che i sistemi, quando si sono là annidati, muoiono dappertutto, ma là dentro no! (*Ilarità e bisbiglio*) Se voi volete (*Con calore*) l'indipendenza delle dottrine, aprite le porte agli insegnamenti che non sono ancora là entrati, allargate il libero insegnamento, fate che a lato delle vostre Università ufficiali sorgano altre Università libere, e allora anch'io darò il voto perchè entrino nel Consiglio superiore i rappresentanti di queste libere Università per guarentire l'indipendenza dell'insegnamento a cui attendono.

Finora, o signori, noi giuochiamo sulle parole di arbitrio, di despotismo, di tirannide ministeriale; il ministro dell'istruzione pubblica, al paro di qualunque altro ministro, anzi più ancora degli altri ministri, è ogni giorno soggetto

alla propria responsabilità, esso deve sottostare e al sindacato della stampa, e al sindacato delle opinioni dell'Università, e al sindacato del Parlamento. Il ministro almeno non vorrà andare a scegliere i consiglieri fra gli uomini che non abbiano dell'opinione pubblica il suffragio: egli colla guida nella coscienza propria e dell'opinione pubblica potrà fare elezione di uomini che rappresentino anche l'indipendenza delle dottrine.

Del rimanente, voi confondete, o signori, gli attributi del Consiglio universitario cogli attributi di un Consiglio superiore. Il Consiglio universitario che per questa legge va a finire, sarà in gran parte rappresentato dal Consiglio delle facoltà; là potrete, o signori professori ufficiali, far prevalere le vostre opinioni, là potrete divisare i programmi; ma nel Consiglio superiore deve essere chi a sua volta esamini i programmi delle vostre facoltà!

Riassumo e prego la Camera a scusare se ho parlato con soverchio calore, e dico: se volete cinque persone che rappresentino le facoltà, stabilitelo nella legge; ma lasciate scegliere dal ministro cinque consiglieri nella categoria degli uomini che sono chiari per merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica istruzione, e fate che gli altri cinque sieno tolti dal novero degli uomini che appartengono all'insegnamento pubblico, e tra questi mettete, in nome di Dio, almeno alcuno che rappresenti l'insegnamento privato.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Le calorose parole che ha poc'anzi pronunziate l'onorevole Farini chiariscono evidentemente come egli senta l'importanza dell'insegnamento libero e la necessità che pel progresso delle scienze e delle lettere venga nel Consiglio superiore introdotto un elemento il quale, non soggiogato dalle discipline scolastiche, le quali più o meno possono caldeggiare le antiche dottrine, valga a dare una spinta al corpo stesso degli insegnanti e a mandare ad effetto tutte quelle riforme che per avventura possano essere ritenute valevoli per promuovere l'incremento dell'istruzione.

A tale proposito dirò che quest'idea mi pare assai commendevole, e che io la condivido pienamente. Rimane solo a vedere se l'emendamento da me proposto impedisca che venga nel Consiglio superiore anche rappresentato quest'elemento libero, indipendente, progressivo. Ma innanzitutto, o signori, perchè possiamo giudicare se quest'elemento fu bastevolmente rappresentato, bisogna ancora per un istante risalire alle condizioni in cui si trova l'istruzione nel nostro paese.

Fu detto da molti, e ben a ragione, che l'insegnamento generale del paese è il pubblico, e che l'insegnamento privato si trova tuttora nelle fascie e circoscritto in limiti assai ristretti. Ciò posto, mi pare che il volere ora forzatamente determinare nella legge che un quinto dei consiglieri debba appartenere a quest'elemento libero sia troppo.

Lasciate, o signori, al potere esecutivo la facoltà di accrescere il numero di queste persone, le quali possono rappresentare maggiormente l'elemento progressivo e libero; e dopo che voi avrete votato delle leggi speciali per favorirlo, allora sarà il caso di aumentare anche il numero di questi rappresentanti nel Consiglio superiore.

Ma attualmente, o signori, non è egli vero che l'interesse principale dell'istruzione concerne all'insegnamento ufficiale? Dunque è anche giusto che la massima parte dei membri che devono dirigerlo sia costituita da persone che ad esso appartengono, e voi non vorrete di certo introdurre un elemento a tal uopo prevalente, il quale predomini sull'elemento ufficiale ed induca un mutamento repentino ed assai pericoloso negli ordini della pubblica istruzione.

Nè io dubito di asserire che per essere nell'emendamento reso solamente obbligatorio al Ministero l'introdurre due membri non appartenenti alla pubblica istruzione nel Consiglio superiore, non se ne possano ammettere degli altri: il ministro ha facoltà di poterlo accrescere e portarlo sino a dieci: giacchè sarebbe libero, in quanto ai membri ordinari, di sceglierli dove più stima opportuno nell'interesse dell'istruzione pubblica.

Se l'onorevole Farini dice che ha fiducia nel potere esecutivo, nel capo dell'amministrazione della pubblica istruzione, perchè vengano scelte le persone che meglio saranno adatte a promuoverla, mi pare che dovrebbe lasciare al ministro la facoltà di aumentare il numero dei rappresentanti dell'insegnamento libero, indipendente, in ragione del suo esplicamento. Quindi non si può dire che sia precluso l'adito a che il medesimo venga convenevolmente rappresentato nel Consiglio superiore: mentrechè se voi stabilite fin d'ora che sopra quindici membri cinque debbano assolutamente appartenere all'insegnamento libero, oppure siano uomini chiari per dottrina e non dipendenti in veruna guisa dal ministro, che non ricevano nessuna rimunerazione da esso, potrà avvenire che non si trovino queste cinque persone le quali vogliano accettare questo incarico...

Voci dalla sinistra. Oh! oh!

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*... ed attendervi regolarmente. Quando vi siano cinque consiglieri i quali in nessun modo dipendano dal Ministero, che non ricevano alcuna retribuzione, e che pei loro privati interessi non possano intervenire a questo Consesso, che cosa farà il Ministero? Si troverà astretto molte volte levare la seduta del Consiglio perchè non sarebbe in numero: quindi per adempire al prescritto della legge il ministro talvolta dovrà scegliere bene o male, dovrà prendere membri non aventi tutti i requisiti che si richiedono. Credo dunque che per ora non sia sicuro partito il volere accrescere il numero di queste persone così dette indipendenti. Potrei aggiungere molte altre considerazioni a questo riguardo, ma me ne astengo parendomi che la Camera sia già abbastanza illuminata su questa quistione.

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola il deputato Pescatore.

PESCATORE. L'onorevole Farini, prendendo a combattere una clausola della legge, invece di dibattere una quistione, mi pare che ne abbia trattata un'altra. La quistione era se convenga che i cinque consiglieri straordinari debbano essere cinque professori delle facoltà. Si era quindi dimostrato ciò essere conveniente, sia perchè sono indispensabili nel Consiglio, sia perchè, ammettendoli, è molto più opportuno che siano compresi fra i consiglieri straordinari che fra gli ordinari. Ora, a ciò nulla replicò l'onorevole Farini, ed invece ha censurato un'altra clausola, ed è passato sopra un altro terreno. Egli ha detto: questi dieci membri, a cui accenna il progetto di legge, dove li prendete? Secondo la proposta del Ministero otto possono ancora eleggersi fra gli uomini dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, e due soltanto debbono necessariamente essere scelti fra estranei. Dunque per questi, diceva egli, non c'è posto, sufficiente all'istruzione pubblica. Ma se ciò crede, io rispondo, faccia allora una proposta, e stia nella questione che si discute. Invece di due membri non militanti nell'insegnamento, ne proponga quattro, ma non respinga quella clausola contro cui non sa addurre nessuna ragione.

Egli poi ha detto che le nuove dottrine indarno si cercano nelle Università, le quali, secondo lui, sono il rifugio di viete

dottrine. Ma, di grazia, che cosa sono le Università nello stato attuale delle cose? Non sono che istituti ufficiali, istituti in cui si dà insegnamento che procaccia il Governo. Il Governo vuole che si insegnino le più nuove dottrine? Fondi a tal uopo le opportune cattedre; introduca gli insegnamenti e gli insegnanti atti a raggiungere tale intento. E se qualcuno dei miei onorevoli contradditori fosse stato una volta ministro, e precisamente ministro dell'istruzione pubblica, io credo che dovrebbe pensare alquanto anche al fatto suo, e vedere come e quanto egli abbia contribuito a migliorare l'insegnamento universitario... (*Ilarità*)

FARINI. Domando la parola.

PESCATORE... se egli abbia cercato d'istituire nuove cattedre, di introdurre nuovi insegnamenti, e nuovi e migliori insegnamenti. Ma mi accorgo ora che l'onorevole Farini non ha voluto combattere gli istituti attuali; egli ha combattuto all'aria, ha combattuto contro le antiche corporazioni, le quali egli ben sa, pensandoci un momento, che più non esistono. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Il deputato Farini ha la parola.

FARINI. Non soglio fare personalità! Ho parlato delle Università in genere; avrei potuto parlare di tutti i corpi in generale. Quello che ho detto delle Università, si potrebbe pur dire delle Accademie; e chiunque sia un po' esperto della storia della scienza e di quella delle arti, e di tutto l'umano sapere, sa che i più grandi trovati, che le dottrine le più ardite e maravigliose non nacquero in mezzo a questi corpi.

Il deputato Pescatore ha recato quasi a propria ingiuria le cose che ho detto in genere sopra le Università, ed ha cercato rivolgere sopra di me una punta, un dardo, notando come nel breve tempo in che stetti alla direzione dell'istruzione pubblica non avessi dotato l'Università di Torino di molte nuove cattedre. Non parlerò delle intenzioni che avessi, solo ricorderò al deputato Pescatore che qualche nuova cattedra instituii; gli ricorderò che con gran rammarico di alcuni professori della Università, feci aprire qualche corso privato accanto agli universitari, nè egli deve ignorare come a tutte le facoltà dell'Università di Torino mandassi per consiglio sopra l'incremento da darsi agli studi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte dell'articolo proposto dalla Commissione.

Essa è così concepita:

« Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 15 consiglieri... »

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica* Mi pare che la mia proposta dovrebbe porsi prima ai voti, come emendamento a quella della Commissione. D'altronde, siccome il Ministero ha dichiarato che subordinatamente accetterebbe la proposta della Commissione, non saprebbe come rendere il suo partito finchè non sia votata la sua proposta.

Mi pare adunque che e per l'ordine di presentazione, e per lasciare al Ministero libertà d'azione, sia necessario porre ai voti pel primo il mio emendamento.

RUFFA, *relatore*. Propongo una modificazione che la Commissione acconsente d'introdurre nel suo articolo. Del resto, non mi oppongo che si voti secondo l'ordine che si crederà più opportuno, più giusto; ma intanto è bene che la Camera sappia qual è in questa parte l'emendamento vero della Commissione. Essa, per troncare ogni quistione, se è possibile, ed anche per acquietare quelli i quali temono che l'elemento universitario abbia troppo poco spazio, e possa anche da un arbitrio del Ministero essere escluso, sarebbe disposta a ripristinare l'alinea dell'articolo del Ministero, cambiando solamente le prime parole. Si direbbe così:

« I dieci ordinari saranno scelti fra i membri dell'Accademia delle scienze, i professori effettivi ed emeriti dell'Università dello Stato, fra i dottori delle facoltà universitarie, i presidi emeriti dei collegi nazionali dopo dieci anni di esercizio, e fra altre persone distinte per merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica istruzione e per morale autorità. »

Questo è l'alinea dell'articolo 12 venutoci dal Senato. Gli altri cinque la Commissione li conserva come li ha proposti e non sarebbe così mutato che l'alinea dell'articolo.

PRESIDENTE. Così l'articolo del Ministero sarebbe il secondo capoverso dell'articolo della Commissione.

La proposta ultimamente fatta dal signor ministro dell'istruzione pubblica è così concepita:

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri, dei quali dieci sono ordinari e cinque straordinari. »

MAMIANI. Domando la parola. (*Rumori*) Vorrei proporre un sotto-emendamento all'emendamento del ministro, e ne dirò la ragione là dove si parla dei cinque membri straordinari che saranno scelti sulle terne dell'Università...

Voci. Viene poi dopo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta.

POLTO. Domando la parola. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! Basta!

POLTO. Ciascuno ha il diritto di esprimere la propria opinione. (*Segni d'impazienza*) Fin qui tutti gli oratori hanno preso a discutere sui vari elementi onde questo articolo primo va formato; nessuno però, che io abbia inteso, si è spiegato finora sul numero che lo stesso articolo fissa dei consiglieri, e solo fu accennato, e si vorrebbe ora posto in votazione, il numero di quindici. Ebbene io voglio precisamente discorrere su questo numero di quindici consiglieri.

La legge del 1848 non ammetteva che otto consiglieri ordinari e cinque straordinari; i primi retribuiti, gli altri no. Giusta il progetto attuale, consentito dal Ministero e dalla Commissione, il numero degli ordinari sarebbe portato a dieci, e a cinque quello degli straordinari. Ora, io domando se vi sia qualche motivo per cui questo numero di membri ordinari abbia ad essere aumentato da otto a dieci. Ecco il primo quesito. E ricercando questo motivo, io dico per vero che non posso trovarlo in maggiori attribuzioni che questo novello Consiglio, che noi stiamo per comporre, abbia a disimpegnare. Non posso trovarlo nelle attribuzioni amministrative, dacchè queste non cambiano natura, nè si fanno maggiori che per lo addietro, nessuna riforma qui essendo introdotta in ciò che spetta all'economia materiale del corpo insegnante; nè tampoco nelle attribuzioni scientifiche, in quanto che quelle del Consiglio universitario, essendo devolute ai Consigli delle facoltà, non crescono per nulla, nè si aggiungono a quelle del Consiglio superiore con questa legge ricostituito. D'altronde nella parte scientifica, siccome il Consiglio ha sempre la facoltà di chiamare nel suo seno persone competenti, o dai corpi scientifici costituiti od anche fuori di essi, egli è evidente che nemmeno in questa bisogna, che pure non è ammessibile, non si può per nessun verso giustificare questo aumento di numero di consiglieri ordinari.

Pertanto io dico: se nella parte amministrativa il Consiglio superiore attuale di cui si discute non ha nessun aumento di attribuzioni; se non ne ha nemmeno per la parte scientifica e disciplinare, io domando quale dunque è questo motivo

per cui il numero dei consiglieri da otto fu portato a dieci? In secondo luogo, io ho sentito sin dalle prime tornate che un onorevole membro della Commissione, il deputato Demaria, accampava ragioni di economia, per cui i membri straordinari non sarebbero retribuiti come i membri ordinari. Ora mi sia lecito, per ragione di economia, il chiedere che si mantenga pur anco il numero primitivo dei membri ordinari, nè vi sia in questa categoria di consiglieri l'aumento di due, come è portato nel presente progetto, e che di preferenza la spesa, ossia l'aumento di lire 4000, che cagionerebbero due consiglieri ordinari retribuiti, se così sancirà la Camera, sia rivolta a benefizio della pubblica istruzione e non cresca la somma già devoluta all'amministrazione, la quale mi pare già troppo soverchiante.

Riassumendomi, è mio avviso che si può mantenere il numero dei membri del Consiglio a quindici, se si vuole; ma si può ridurre il numero dei membri ordinari al primitivo numero di otto in considerazione appunto e del non aumento di attribuzioni nè scientifiche, nè disciplinari, nè amministrative, e della necessità stessa di economia cui ho accennato.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'emendamento del deputato Polto è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Comincierò a porre ai voti la prima parte del primo capoverso, così concepita:

« Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri... »

(Chi l'approva voglia alzarsi.)

(La Camera approva.)

Leggo il seguito di questo capoverso, che è in questi termini:

«... dei quali dieci sono ordinari e cinque straordinari. »

(La Camera approva.)

Leggo ora il secondo capoverso stato proposto dal ministro della pubblica istruzione ed in piccola parte emendato dalla Commissione:

« I dieci consiglieri ordinari sono nominati dal Re e saranno scelti tra i membri dell'Accademia delle scienze, i professori effettivi ed emeriti delle Università dello Stato, gli ispettori generali emeriti, i dottori delle facoltà universitarie, i presidi emeriti dei collegi nazionali dopo dieci anni di esercizio, e fra altre persone distinte per merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica istruzione o per morale autorità. »

Qui il deputato Della Motta propose un piccolo sotto-emendamento. Invece delle parole: « per servizi resi alla pubblica istruzione e per morale autorità, » egli vorrebbe dire: « per servizi resi alla pubblica e privata istruzione e per morale autorità. »

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Allora non si tratta più dell'emendamento proposto dal Ministero. A me pare che si era inteso di metterlo ai voti prima.

PRESIDENTE. Credeva che il signor ministro era andato d'accordo su quest'emendamento.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io ho detto che avrei accettata la proposta della Commissione quando fosse stata respinta quella che io faceva; ma, del resto, io preferisco quest'ultimo.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la Commissione avrebbe accettato il progetto primitivo del Ministero in una parte. È per questo che lo metteva ai voti.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma io vi ho sostituito un altro emendamento.

PRESIDENTE. Se il signor ministro insiste, porrò dunque ai voti il secondo capoverso dell'emendamento da lui proposto, il quale è così concepito:

« I dieci consiglieri ordinari sono nominati dal Re, e di questi, due almeno non debbono appartenere alla pubblica istruzione. »

(La Camera approva.)

Darò ora lettura della terza parte della proposta del Ministero. Questa è così espressa:

« I cinque straordinari sono scelti pure dal Re sopra una terna proposta da ciascuna delle cinque facoltà dell'Università di Torino. »

MAMIANI. Io propongo un sotto-emendamento in questi termini. Laddove si dice: « dell'Università di Torino, » vorrei si dicesse: « delle quattro Università dello Stato. »

A mio giudizio, tutto l'emendamento del Ministero racchiude un travisamento del principio elettivo, e non fa che introdurre un privilegio non tollerabile. Dando poi alla sola Università di Torino la facoltà di presentare le terne, costituisce un privilegio nel privilegio.

PRESIDENTE. Il deputato Mamiani, alla proposta del ministro concepita in questi termini: « sopra una terna proposta da ciascuna delle cinque facoltà, » propone di surrogare la seguente dizione: « sopra una terna proposta dalle quattro Università dello Stato. »

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Faccio osservare, per amore delle cifre, essere impossibile che le quattro Università possano fare una terna; esse formeranno una *quaterna*. (*Si ride*)

Conviene ritenere che trattasi di persone che debbono esercitare le loro funzioni gratuitamente; cosicchè se non dimorano nella capitale, non è a sperare che intervengano alle sedute del Consiglio. Quindi si andrebbe contro al principio stesso dell'elezione che si vuole introdurre, e si darebbe un maggior privilegio all'Università di Torino, giacchè il ministro sarà di necessità condotto a scegliere fra i vari candidati, quelli proposti dalle facoltà dell'Università di Torino.

PRESIDENTE. Innanzitutto domando alla Camera se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Mamiani.

(È appoggiato.)

MAMIANI. Perdoni, una sola parola.

Ho fatto questa proposta solo ed unicamente perchè si scorga un'altra ragione evidente e palpabile onde si abbia a respingere l'emendamento del signor ministro.

BERTOLDI. Io non posso accettare l'emendamento proposto dal signor ministro. Mi sarei attenuto al primo progetto ministeriale, ma non mettendosi questo a partito, io sto fermo nel sostenere l'emendamento della Commissione.

Il signor ministro fu mosso da un sentimento lodevole a proporre questo suo emendamento; egli vuole concedere al sistema elettivo qualche cosa, e crede che i consiglieri troverebbero maggiore indipendenza nell'elezione dei loro colleghi: ma io vorrei che i consiglieri facessero consistere la loro indipendenza non già in un'elezione, ma bensì nella loro abilità ed operosità: questi sono i soli titoli che possono giustificare la loro elezione, i soli titoli i quali segnerebbero nell'opinione pubblica e dinanzi al Parlamento la condanna del ministro che fosse per deporli.

Insomma, vedendo come il signor ministro abbia voluto appagare (ed in questo, ripeto, è molto lodevole) coloro che proponevano il sistema elettivo, che dai suoi argomenti stessi

era stato condotto a non ammettere, non posso avvicinarmi a lui; epperò sto fermo nel votare, cosa rara, coi colleghi della Commissione. (*Ilarità*)

SINEO. Io farò una quistione sospensiva; sono le 5 e mezzo, si tratta di risolvere una delle più gravi tra le quistioni che si sono agitate fin qui. Si verrebbe a votare un emendamento improvvisato dal signor ministro, che non credo abbastanza discusso. Io prego la Camera che non precipiti la sua decisione sopra questo punto fondamentale.

Voci. Ma non è precipitata!

SINEO. Ma sarebbe precipitata perchè la materia non è stata ancora abbastanza esaminata sotto l'aspetto speciale che si offre attualmente alle vostre meditazioni.

Io domando se si è fatta discussione sulle conseguenze del principio proposto dal signor ministro. Io dichiaro che preferisco questo a quello che era stato proposto dalla Commissione; e posto nell'alternativa, voterò per la proposta del ministro: ma io credo che discussa più profondamente questa quistione si vedrà che non bisogna adottare nè l'uno nè l'altro sistema. Tanto più poi che veggo che non altrimenti si combatte la proposta del ministro, salvo contrapponendole la proposta della Commissione.

Si verifica adunque il caso della riserva che io aveva presa di discutere partitamente i paragrafi ulteriori della proposta della Commissione. È troppo tardi per trattare oggi una così grave quistione. Del resto, se la Camera vuole udirmi, sin d'ora esporrò il mio sentimento.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

SINEO. Questo rumore eccitato da qualche individuo nello scopo d'impedirmi la parola, è un artifizio poco parlamentare. Si alzi francamente quel tale e dica il motivo per cui non debba essermi continuata la parola. Queste inarticolate manifestazioni individuali, che si fanno poi comparire in certi giornali come espressioni del sentimento di una frazione della Camera, mi sembra che siano molto sconvenienti.

Io vi prego, o signori, di non farvi illusione quanto a quella specie di guarentigia che vuole presentarvi la Commissione col qualificare gl'individui che dovranno essere prescelti. Quando avrete detto che si debba scegliere un distinto, un chiaro, un classico ingegno...

Voci. Si è già votato. (*Mormorio*)

SINEO. Ma la Commissione persiste nel categorizzare le persone...

Voci. È già votato! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Farò osservare all'oratore che la Camera ha già votato la prima parte dell'articolo in questi termini:

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri, dei quali dieci sono ordinari e cinque straordinari. »

Successivamente la Camera ha parimente adottato quest'altra aggiunta:

« I dieci consiglieri ordinari sono nominati dal Re, e di questi due almeno non debbono appartenere alla pubblica istruzione. »

Questa seconda parte corrisponderebbe, in quanto all'oggetto, alla proposta che faceva la Commissione nel suo emendamento così concepito:

« I dieci ordinari sono scelti fra gli uomini chiari per merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica istruzione. »

Conseguentemente questa parte dell'articolo della Commissione non dovrebbe più essere rimessa ai voti. Rimane unicamente a votarsi sulla proposta del signor ministro, così concepita:

« I cinque straordinari sono scelti dal Re fra una terna proposta da ciascuna delle cinque facoltà dell'Università di Torino. »

SINEO. Prego il signor presidente di leggere egualmente la proposta che contrappone la Commissione.

PRESIDENTE. La proposta della Commissione è la seguente:

« I cinque straordinari saranno scelti fra le persone non dipendenti dal ministro dell'istruzione pubblica, delle quali una almeno appartenente all'insegnamento libero.

SINEO. È appunto a questa proposta della Commissione che mi oppongo.

Alle guarentigie che presenta il progetto del Ministero, la Commissione vorrebbe contrapporne due altre: vorrebbe in primo luogo che siano persone non dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, in secondo luogo che una almeno appartenga all'insegnamento privato. A primo aspetto queste possono sembrare guarentigie, ma io desidero che la Camera si convinca che non lo sono, che sono anzi pericolose illusioni.

Se escludete le persone dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ed accettate una persona dipendente dal Ministero della guerra o dell'interno o da qualunque altro dicastero, voi non guadagnate nulla sotto il rapporto della vera indipendenza, come ha dimostrato il signor ministro. Dunque non vi è la prima guarentigia.

Vediamo ora se vi è la seconda.

Si dice: avete proclamato il principio del libero insegnamento; applicate almeno questo principio introducendo nel Consiglio un rappresentante dell'istruzione privata. Ma, io rispondo, il mandatario non può essere nominato che da coloro che egli debbe rappresentare. Volete sia il ministro che elegga un rappresentante dell'insegnamento privato? Sarebbe imitare l'uso, che non so se esista ancora in Roma, quello cioè che il Papa nomini un senatore il quale rappresenti il popolo. Se voi fate nominare dal ministro il rappresentante dell'istruzione privata, esso rappresenterà questa istruzione come il senatore di Roma rappresentava il popolo romano sotto i pontefici.

Il ministro naturalmente sceglierà le persone che seguono nell'istruire il sistema da lui imposto alle Università, e che egli deve credere il migliore. Si porrebbe in contraddizione con sè stesso il signor ministro qualora scegliesse a rappresentare l'insegnamento libero qualcuno che divergesse dal sistema universitario, perchè sarebbe in colpa, se credendo migliore un altro metodo d'istruzione, non lo adottasse per le Università dello Stato.

Dunque è assurda sotto ogni aspetto questa rappresentanza, e non produce che una illusione, e siccome la Camera deve respingere le illusioni e attenersi al vero, io voto contro la proposta della Commissione, e se non potrò ottenere nulla di meglio, accetterò preferibilmente la proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Prego il deputato Mamiani di dichiarare se persiste nella sua proposta.

MAMIANI. No, la ritiro.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti...

BERTI. Io ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Il primo inscritto è il deputato Michelini: perciò do a lui la parola.

MICHELINI G. B. Io non posso approvare l'emendamento ultimamente proposto dall'onorevole ministro. Egli vuole ricorrere all'elemento elettivo; l'elezione io la approvo, purchè sia sincera, purchè si estenda a tutti coloro che vi hanno

diritto. Se voi al contrario ammettete alcuni ed escludete altri, avvi non più eguaglianza, ma privilegio, sempre dannoso e riprovevole. Questo è appunto ciò che accade nel nostro caso, in cui non ammettete all'elezione che i professori dell'Università di Torino, escludendone le altre tre.

Quest'inconveniente vi è stato dimostrato sino all'evidenza dall'onorevole conte Mamiani, di cui io lodo la strategia parlamentare. Egli vi ha proposto un emendamento giusto e ragionevole, ma d'impossibile attuazione, come ha dimostrato l'onorevole presidente del Consiglio. Ma frattanto quel suo emendamento dimostra quanto sia irragionevole quello proposto dall'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Laonde, non potendosi ottenere un'elezione completa e sincera, lasciamo che il ministro nomini liberamente, senza terna od altro vincolo, i membri straordinari del Consiglio. Sovvengavi che il ministro è in certo modo il rappresentante della maggioranza della Camera, cioè della nazione. Tutte le Università gli stanno egualmente a cuore, ed egli sarà fra esse imparziale.

Io voterò contro l'emendamento proposto dall'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura dell'emendamento proposto dal signor ministro:

« I cinque straordinari sono scelti dal Re sopra una terna proposta da ciascuna delle facoltà dell'Università di Torino. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Rimane l'ultimo alinea della Commissione, il quale è così espresso:

« I soli membri ordinari sono retribuiti. »

FARINI. Prego il signor presidente di considerare che ieri l'altro mi riservai di proporre che tutti fossero gratuiti.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti la proposta della Commissione; vuol dire che chi li vuole gratuiti rigetterà la proposta.

FARINI. Mi pare che l'ordine della discussione richieda che la mia proposta, che è la più larga, debba avere la precedenza nella deliberazione.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Farini consisterebbe dunque nel dire: « tutti i consiglieri sono gratuiti. »

FARINI. Io direi: « i consiglieri non sono retribuiti. »

TOLA P. Domando la parola. (*Vivi segni d'impazienza — Rumori*)

Questo è un argomento gravissimo. (*Interruzioni*) Si tratta di vedere se questi consiglieri debbano essere o no stipendiati. Io chiedo quindi che non si passi alla votazione prima di discutere sull'importanza di questa proposta.

PRESIDENTE. Domando anzitutto se l'emendamento del deputato Farini sia appoggiato.

(È appoggiato.)

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Se la Camera intende che si debba sin d'ora discutere l'emendamento proposto dall'onorevole Farini, io mi limiterò alle considerazioni più essenziali per respingerlo. (*No! no!*)

Molte voci. A lunedì!

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* L'ora essendo tarda, mi pare più conveniente che si rimandi la discussione alla prossima tornata. (*Sì! sì!*)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.